



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 3 OTTOBRE 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005 - N. 8/649	(1.8.0)	
Costituzione del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici		3811
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005 - N. 8/669	(5.1.2)	
Approvazione del progetto «Università di Brescia – Ampliamento del collegio Bruno Boni, via Valotti 3 – Brescia», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 5.2.1.7. «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle università»)		3812
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005 - N. 8/672	(4.3.0)	
Parere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in merito alla richiesta di registrazione del formaggio a Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Valtellina Scimudin» ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992		3814

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 SETTEMBRE 2005 - N. 14079	(2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Disposizioni in ordine ai rapporti tra la Regione Lombardia ed i soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, aventi sede nel territorio lombardo, relativamente alle modalità per l'abilitazione a riscuotere la tassa automobilistica per conto della Regione Lombardia		3815
COMUNICATO REGIONALE 28 SETTEMBRE 2005 - N. 120		
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di agosto 2005		3817

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 SETTEMBRE 2005 - N. 14159	(3.3.0)	
Approvazione dello schema tipo dell'«Atto di adesione» con relativi «Obblighi del gestore» per la realizzazione dei progetti di Fondo Sociale Europeo		3818
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 SETTEMBRE 2005 - N. 13730	(3.3.0)	
Approvazione del progetto relativo al dispositivo «legge 236/93» – Tipologia 4 – Progetti con carattere di emergenza – Terzo provvedimento		3821
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 SETTEMBRE 2005 - N. 13974	(3.3.0)	
Approvazione delle seconde annualità dei progetti F.S.E. – Dispositivo multimisura formazione extraobbligo – Mis. 4.b – Ob. 3 – Anno 2004		3822

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 13 SETTEMBRE 2005 - N. 13282	(4.3.0)	
Approvazione elenco regionale delle fattorie didattiche aggiornato al 30 giugno 2005, in applicazione del d.d.g. 24 marzo 2003 n. 4926		3823

D.G. Commercio, fiere e mercati

CIRCOLARE REGIONALE 19 SETTEMBRE 2005 - N. 37	(4.6.1)	
Indicazioni sulle modalità di misurazione delle distanze fra impianti di distribuzione carburanti.		3825

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nome
5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 21 SETTEMBRE 2005 - N. 13697 (4.4.0)
 Bando DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione» (d.d.s. n. 26 del 10 gennaio 2005).
 Esiti della valutazione. 3826

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 11 AGOSTO 2005 - N. 12591 (5.1.0)
 Realizzazione del Progetto «L. 102/90 II fase – Scheda B0/01/01 fiume Adda da Premadio al Frodolfo in comuni di Bormio e Valdidentro (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 – Proponente: Provincia di Sondrio – Pronuncia di compatibilità ambientale della regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99 3832

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 AGOSTO 2005 - N. 12687 (5.1.0)
 Realizzazione del progetto di «L. 102/90 II fase – Difesa a monte dell'abitato di Isolaccia (scheda B0/04/02) in comune di Valdidentro (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 – Proponente: Provincia di Sondrio – Pronuncia di compatibilità ambientale della regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99 3832

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE 3 GIUGNO 2005 - N. 434
 Ordinanza n. 434 del 3 giugno 2005 emessa dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Fondazione Isabella Gonzaga c/ Sindacato F.P. CGIL 3833

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 40/I-SE.O. 2005
 A.I.PO – Agenzia Interregionale per il fiume Po – Determinazione n. 1410 del 16 agosto 2005 – d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. – (CR.E. 790). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per l'adeguamento funzionale dell'argine «Sommo-S. Margherita» in località Sommo con Porto in comune di S. Daniele Po – legge 61/98 – Pagamento dell'indennità provvisoria 3835

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2005011)

(1.8.0)

D.g.r. 21 settembre 2005 - n. 8/649

Costituzione del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3, comma 85, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, così come modificata con la l.r. 6 marzo 2002, n. 4, che ha istituito, presso la Direzione Generale Regionale preposta ai lavori pubblici, il Consiglio regionale dei Lavori Pubblici;

Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. 7/3706 in data 5 marzo 2001, con la quale si è provveduto alla nomina di tale organismo, contestualmente all'approvazione del regolamento contenente modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso, successivamente modificato con d.g.r. n. 7/5372 del 2 luglio 2001 e n. 7/13325 del 13 giugno 2003;

Preso atto che il comma 90 dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., specifica che l'organismo in parola dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è costituito e che il comma 86 - lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) - ed il comma 88 dell'art. 3 della stessa legge, definiscono la composizione dello stesso;

Ritenuta la necessità, di conseguenza, di provvedere alla costituzione dello stesso per la presente legislatura;

Considerato che i componenti esperti previsti alle citate lettere a) e b) del comma 86 del citato art. 3, e precisamente:

- 1) un esperto in idraulica;
- 2) un esperto in impianti tecnologici;
- 3) un esperto in viabilità;
- 4) un esperto in ingegneria sanitaria;
- 5) un esperto in ingegneria edile;
- 6) un esperto in ingegneria chimica e biologica;
- 7) un esperto in geologia;
- 8) un esperto in strutture;
- 9) un esperto in architettura e beni culturali e architettonici;
- 10) e 11) due esperti in legislazione sui lavori pubblici,

devono essere scelti dalla Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, così come prescritto al successivo comma 87 della medesima norma;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Casa e Opere Pubbliche n. 8834 del 9 giugno 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 140 - Serie Editoriale Inserzioni Concorsi - in data 15 giugno 2005, nonché sul sito www.regione.lombardia.it, con il quale è stato dato l'avviso come sopra specificato;

Acquisite agli atti le richieste pervenute da parte dei candidati esperti e valutati i relativi *curricula*, comprovanti una qualificata esperienza nei settori previsti o la docenza universitaria nelle materie indicate;

Considerato, altresì, che i componenti di diritto esterni con diritto di voto previsti alle citate lettere c), d) ed e) dello stesso comma 86, e precisamente:

- 12) un esperto indicato dall'associazione regionale degli ingegneri;
- 13) un esperto indicato dall'associazione regionale degli architetti;
- 14) un esperto indicato dall'associazione regionale dei geometri;

devono essere scelti tra tre nominativi indicati dalle rispettive associazioni di categoria, così come previsto dalla norma sopra richiamata;

Acquisite agli atti le comunicazioni, corredate dai rispettivi *curricula*, pervenute, rispettivamente, dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, dalla Consulta Regionale Lombardia degli Ordini degli Architetti e dalla Consulta Regionale Lombardia dei Geometri, indicanti le terne di nominativi relativamente agli esperti di loro spettanza;

Considerato, inoltre, che per i componenti di diritto esterni con diritto di voto previsti alle citate lettere f) e g) dello stesso comma 86, e precisamente:

- 15) un esperto designato dall'ANCI Lombardia;
- 16) un esperto designato dall'UPL Lombardia;

sono state acquisite agli atti le designazioni pervenute, rispettivamente, dall'ANCI Lombardia e dall'UPL Lombardia, nel merito;

Verificato che non sussistono cause di esclusione e di incompatibilità di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14;

Ritenuto di provvedere, quindi, alla scelta degli esperti sopra indicati, nelle persone elencate nella parte dispositiva della presente deliberazione;

Dato atto che del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici fanno parte, altresì, i componenti indicati alle lettere h), i), l) e m) del comma 86 ed al comma 88 della norma regionale sopra richiamata, e precisamente:

- comma 86 - lett. h): i dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione competente in materia di lavori pubblici;
- comma 86 - lett. i): un dirigente responsabile di unità organizzativa competente nelle sotto specificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio ed urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;
- comma 86 - lett. l): il dirigente dell'avvocatura regionale o suo delegato;
- comma 86 - lett. m): un dirigente della direzione generale competente in materia di affari generali;
- comma 88: per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza partecipano alle sedute del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici, di volta in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici regionali periferici competenti in materia di lavori pubblici.

Sono invitati a far parte del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici, quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

- a) il soprintendente regionale scolastico o suo delegato;
- b) i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;
- c) il soprintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.

Visto l'art. 3 - comma 89 - della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, così come modificata con legge regionale 6 marzo 2002, n. 4, in attuazione del quale la Giunta regionale nomina il Consiglio regionale dei Lavori pubblici, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- di provvedere alla costituzione del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici, di cui al comma 86 e seguenti dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, così come modificata dalla l.r. 6 marzo 2002, n. 4;

- di provvedere alla scelta degli esperti all'interno del Consiglio regionale stesso, in qualità di componenti di diritto esterni con diritto di voto, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 86 e del successivo comma 87 dell'art. 3 della stessa legge regionale, così come di seguito indicato:

- 1) ing. Carlo CIAPONI, esperto in idraulica;
- 2) ing. Antonio DE MARCO, esperto in impianti tecnologici;
- 3) ing. Michele ROSSI, esperto in materia di viabilità;
- 4) ing. Luigi DE PAOLI, esperto in materia di ingegneria sanitaria;
- 5) ing. Carmine CORBISIERO, esperto in materia di ingegneria edile;
- 6) ing. Cesare RECCHI, esperto in materia di ingegneria chimica e biologica;
- 7) dott. Guido VITALE, esperto in materia di geologia;
- 8) ing. Antonio MIGLIACCI, esperto in materia di strutture;
- 9) arch. Giulio SIGURTÀ, esperto in materia di architettura, beni culturali e architettonici;
- 10) dott. Mario BERTACCO, esperto in materia di legislazione sui lavori pubblici;
- 11) arch. Roberto SANVITO, esperto in materia di legislazione sui lavori pubblici;
- 12) ing. Francesco PEZZAGNO, esperto indicato dall'associazione regionale degli ingegneri;
- 13) arch. Simone COLA, esperto indicato dall'associazione regionale degli architetti;
- 14) geom. Enzo BALBI, esperto indicato dall'associazione regionale dei geometri;
- 15) sig. Achille TAVERNITI, esperto designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

16) ing. Luigi ROSIGNOLI, esperto designato dall'Unione delle Province lombarde;

- di dare atto che del Consiglio regionale dei Lavori Pubblici fanno parte, oltre all'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede, ed al direttore generale competente in materia di lavori pubblici, in qualità di vice-presidente, i componenti indicati alle lettere h), i), l) e m) del comma 86 ed al comma 88 della medesima norma regionale, così come meglio specificato nelle premesse;

- di dare mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della D.G. Casa e Opere Pubbliche per tutti gli atti amministrativi conseguenti all'applicazione del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito www.regione-lombardia.it.

Il segretario: Bonomo

(BUR2005012)

(5.1.2)

D.g.r. 21 settembre 2005 - n. 8/669

Approvazione del progetto «Università di Brescia – Ampliamento del collegio Bruno Boni, via Valotti 3 – Brescia», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 5.2.1.7. «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle università»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta di costituzione e successive modificazione ed integrazioni del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge:

- 28 luglio 2000, n. 566;
- 2 luglio 2001, n. 5325;
- 31 ottobre 2001, n. 6670;
- 28 giugno 2002, n. 9258;

Dato atto che con nota prot. E1.2005.0022534 del 9 marzo 2005 la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Università di Brescia – Ampliamento del Collegio Bruno Boni, via Valotti 3 – Brescia»;

Dato atto che il progetto in questione è coerente con gli obiettivi regionali indicati nell'ultimo aggiornamento del PRS costituito dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2007, che rappresenta l'atto di programmazione generale attualmente vigente;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 55 allegati contrassegnati sotto la lettera B);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 16 marzo 2005 ove risulta che lo stesso ha espresso parere favorevole sulla fattibilità tecnico-economica del predetto progetto suggerendo di verificare, prima dell'eventuale concessione del finanziamento, la possibilità di un maggior coinvolgimento finanziario dei soggetti locali, sia pubblici che privati;

Dato atto che con nota prot. E1.2005.0088235 del 20 maggio 2005 la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, a seguito dell'espletamento delle verifiche suggerite dal Nucleo di valutazione, ha confermato la ripartizione degli oneri fra i soggetti interessati, ivi compreso il contributo a valere sui fondi della l.r. 31/96;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata con la lettera A), relativa al progetto «Università di Brescia – Ampliamento del Collegio Bruno Boni, via Valotti 3 – Brescia», parte integrante del presente atto;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari a € 2.553.900,89 per il 2007 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007»»;

- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati con le lettere A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Considerato che il contributo per la realizzazione dell'intervento è stato assegnato dal MIUR all'ISU con d.m. n. 40 del 10 dicembre 2004;

Dato atto che l'ISU a seguito della entrata in vigore della l.r. 33/2004 è stato disciolto e che l'ISU stesso con nota prot. n. 1318 del 29 giugno 2005 ha chiesto al MIUR il passaggio della titolarità all'Università degli Studi di Brescia per la realizzazione dell'opera in questione;

Dato atto altresì che con nota prot. n. 803 del 14 luglio 2005 il MIUR nulla ha excepto sul passaggio della titolarità come sopra indicato;

Ritenuto di subordinare l'erogazione del contributo regionale ad avvenuta definitiva assegnazione da parte del MIUR del contributo di propria competenza a favore dell'Università degli Studi di Brescia, per l'attuazione del progetto di che trattasi;

Dato atto che il progetto di ampliamento insiste su area di proprietà regionale;

Ritenuto di formalizzare con successivo atto il contratto di superficie relativo alla predetta area;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, nonché dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici *ex lege* n. 109/94, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico – CUP);

Atteso altresì che la registrazione al sistema CUP è obbligatoria dal 1° gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 14 settembre 2005;

Verificata, da parte del Dirigente competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse, Finanze e Rapporti Istituzionali e dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Università di Brescia – Ampliamento del Collegio Bruno Boni, via Valotti 3 – Brescia», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 5.2.1.7. «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle università») con i relativi allegati contrassegnati con le lettere A) e B) (*omissis*) (1) che costituiscono parte integrante;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari a € 2.553.900,89 per il 2007 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007»»;

3. di subordinare l'erogazione del contributo regionale ad avvenuta definitiva assegnazione da parte del MIUR del contributo di propria competenza a favore dell'Università degli Studi di Brescia, per l'attuazione del progetto di che trattasi;

4. di subordinare altresì l'erogazione del contributo regionale alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione Generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di riservarsi con successivi atti la formalizzazione del contratto di superficie fra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia, relativo all'area sulla quale insiste il progetto;

6. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio

regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso la Direzione centrale Programmazione integrata U.O. Programmazione Finanziaria e Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

All. A) – Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96.

All. B) – Progetto definitivo (composto da n. 55 allegati) (*omissis*).

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B1	Elenco prezzi	
B2	Computo metrico Estimativo	
PLANIMETRIE		
B3	Planimetria di progetto	Tav. 01
B4	Piano interrato	Tav. 02
B5	Piano terra	Tav. 03
B6	Piano primo	Tav. 04
B7	Piano secondo	Tav. 05
B8	Piano terzo	Tav. 06
B9	Piano quarto	Tav. 07
B10	Sessioni 1 - 2 - 3 - 4	Tav. 08
B11	Prospetti	Tav. 09
B12	Antincendio - Piano interrato	Tav. 10
B13	Antincendio - Piano terra	Tav. 11
B14	Antincendio - Piano primo	Tav. 12
B15	Antincendio - Piano secondo	Tav. 13
B16	Antincendio - Piano terzo	Tav. 14
B17	Antincendio - Piano quarto	Tav. 15
B18	Architettonico - Piano copertura	Tav. 16
B19	Condizionamento - Piano interrato	Tav. 17
B20	Condizionamento - Piano terra	Tav. 18
B21	Condizionamento - Piano primo	Tav. 19
B22	Condizionamento - Piano secondo	Tav. 20
B23	Condizionamento - Piano terzo	Tav. 21
B24	Condizionamento - Piano quarto	Tav. 22
B25	Elettrico - Piano interrato	Tav. 23
B26	Elettrico - Piano terra	Tav. 24
B27	Elettrico - Piano primo	Tav. 25
B28	Elettrico - Piano secondo	Tav. 26
B29	Elettrico - Piano terzo	Tav. 27
B30	Elettrico - Piano quarto	Tav. 28
B31	Computo Strutture	
B32	Relazione illustrativa e di calcolo	
B33	Tracciamento pilastri	Tav. S1
B34	Abaco pilastri livelli 1 - 3	Tav. S2
B35	Abaco pilastri livelli 4 - 6	Tav. S3
B36	Abaco plinti	Tav. S4
B37	Primo solaio	Tav. S5
B38	Secondo solaio	Tav. S6
B39	Terzo solaio	Tav. S7
B40	Quarto solaio	Tav. S8
B41	Quinto solaio	Tav. S9
B42	Sesto solaio	Tav. S10
B43	Primo solaio: Travi	Tav. S11
B44	Secondo solaio: Travi e Cordoli	Tav. S12
B45	Terzo solaio: Travi e Cordoli	Tav. S13

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B46	Quarto solaio: Travi e Cordoli	Tav. S14
B47	Quinto solaio: Travi e Cordoli	Tav. S15
B48	Sesto solaio: Travi e Cordoli	Tav. S16
B49	Scala (piano interrato): Fondazioni - Pianta - Sezioni	Tav. S17
B50	Scala (piano Terra): Pianta - Sezioni	Tav. S18
B51	Scala (piano primo/secondo): Pianta - Sezioni	Tav. S19
B52	Scala (piano terzo): Pianta - Sezioni	Tav. S20
B53	Vano ascensore: Fondazioni - Pianta - Sezioni	Tav. S21
B54	Struttura metallica	Tav. S22
B55	Coperture Metalliche	Tav. S23

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Università degli Studi di Brescia – Ampliamento del Collegio Bruno Boni, via Valotti, 3 – Brescia.

Obiettivo specifico: 5.2.1 Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario.

Obiettivo gestionale: 5.2.1.7 Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle Università.

Denominazione sottoprogetto: 1 Università degli Studi di Brescia – Ampliamento del Collegio Bruno Boni, via Valotti, 3 – Brescia.

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Realizzazione del programma del DSU Regionale – Migliorare l'efficienza della formazione – Consentire condizioni più agevoli agli studenti fuori sede per un migliore rendimento nello studio	Numero studenti ospitati nelle residenze/numero di laureati all'anno fuori sede

Costo complessivo: € 5.388.954,00.

Soggetti beneficiari dei contributi: Università degli Studi di Brescia.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Università degli Studi di Brescia.

Localizzazione territoriale:

COMUNE	ASL	PROVINCIA
BRESCIA	BRESCIA	BRESCIA

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2005	2006	2007	2008	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96			1.553.900,89	1.000.000,00	2.553.900,89
Rimborso l.r. 31/96					
Statali		642.929,40	642.929,40	857.239,20	2.143.098,00
Comunitari					
Enti Locali					
Sogg. Pubblici					
Università degli Studi di Brescia	460.000,00			91.955,11	551.955,11
I.S.U. Università di Brescia	140.000,00				140.000,00
Sogg. Privati					
TOTALE	600.000,00	642.929,40	2.196.830,29	1.949.194,31	5.388.954,00

Data inizio e termine lavori:

– data previsione inizio lavori: 31 ottobre 2005;

– data previsione fine lavori: 1 aprile 2009;

– data previsione inizio esercizio: 1 settembre 2009.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: gli obiettivi

verranno valutati misurando gli indicatori prima e dopo l'intervento.

(BUR2005013)

(4.3.0)

D.g.r. 21 settembre 2005 - n. 8/672
Parere al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in merito alla richiesta di registrazione del formaggio a Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Valtellina Scimudin» ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

- Reg. (CEE) 2081/92 del 14 luglio 1992 che detta le norme per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4 del 28 giugno 2000, punto B) con la quale si chiede alle regioni competenti per territorio di esprimere un parere sulla richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92 del 14 luglio 1992;

- d.d.g. del 20 luglio 2001, n. 17632 «Procedure per l'espressione del parere della Regione richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulle proposte di registrazione delle produzioni agricole e agroalimentari (Reg. CEE n. 2081/92) la cui zona di produzione ricade in Regione Lombardia;

Vista la domanda presentata dal Comitato per la valorizzazione del formaggio tipico Valtellina Scimudin - largo Sindelfingen, 9 - Sondrio - alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura inerente la richiesta di registrazione del formaggio «Valtellina Scimudin» come Denominazione d'Origine Protetta (DOP) e le successive integrazioni fornite;

Vista la Comunicazione Regionale n. 9 del 21 gennaio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Editoriale Ordinaria n. 5 del 31 gennaio 2005, con la quale è stata resa nota la scheda sintetica del disciplinare del prodotto «Valtellina Scimudin» e non essendo pervenute opposizioni alla proposta di registrazione nei tempi definiti dalla stessa;

Preso atto del verbale di istruttoria redatto il 2 settembre 2005, agli atti dell'Unità Organizzativa Programmazione, interventi e ricerca per le filiere, che riporta gli esiti degli accertamenti compiuti dal funzionario incaricato e vagliati dal dirigente della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, qualità e interventi per le filiere agroindustriali, finalizzati a verificare la completezza della documentazione presentata e considerato che i suddetti accertamenti istruttori si sono conclusi con una valutazione positiva;

Visto il Disciplinare di produzione del formaggio «Valtellina Scimudin», costituito da n. 3 pagine;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse:

1) di esprimere parere favorevole alla richiesta di riconoscimento della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Valtellina Scimudin» e al testo del disciplinare di produzione composto da n. 3 pagine, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1 - Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) «Valtellina Scimudin» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 - Caratteristiche del prodotto

Il «Valtellina Scimudin» è un formaggio da tavola, grasso, a pasta cruda e molle e a rapida maturazione.

2.1 Caratteristiche morfologiche

Forma: cilindrica regolare, con superfici piane e scalzo dritto o leggermente convesso.

Dimensioni: il diametro delle facce è di 18-20 centimetri; l'altezza dello scalzo è di 3-5 centimetri.

Peso: variabile da 1,4 kg a 1,8 kg in relazione alle dimensioni della forma.

La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione.

Crosta: asciutta, sottile, morbida con presenza di caratteristiche mufte di colore bianco-grigio.

Pasta: morbida, compatta, di colore da bianco a crema; occhiatura assente o limitata ad occhi minuti e rari.

2.2 Caratteristiche chimiche

Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 48%.

Umidità: non inferiore al 45%.

2.3 Caratteristiche microbiologiche

Formaggio ricco in microflora lattica mista, cocchi e bastoncini, omo ed eterofermentanti, e di batteri aromatizzanti.

2.4 Caratteristiche organolettiche

Odore ed aroma di intensità media, con sentori di latte, di yogurt e di burro.

Sapore dolce e delicato, con una leggera acidità tipica di un formaggio abbastanza fresco;

Struttura elastica alla compressione delle dita, deformabile; la morbidezza della pasta è sostenuta da una umidità ben percepibile.

Art. 3 - Zona di produzione

La zona di produzione del formaggio «Valtellina Scimudin» comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.

Art. 4 - Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione «Valtellina Scimudin».

Art. 5 - Metodo di ottenimento

Il formaggio «Valtellina Scimudin» è prodotto per l'intero arco dell'anno ed è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, rispondenti allo standard produttivo seguente:

5.1 Materia prima

Il formaggio «Valtellina Scimudin» è prodotto con latte vaccino proveniente esclusivamente da allevamenti siti nella zona individuata all'art. 2.

L'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita almeno per il 51% da foraggi provenienti dalla provincia di Sondrio e dal territorio contiguo denominato «Pian di Spagna» e delimitato dal fiume Mera, dal fiume Adda e dal lago di Como.

5.2 Trasformazione e stagionatura

Il latte, proveniente da una o più mungiture, viene lavorato intero valorizzando lo sviluppo della microflora casearia spontanea.

La coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello e avviene ad una temperatura compresa tra i 36 e i 40°C in 20-30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di una noce. Una volta estratta, la pasta viene posta in appositi stampi e sottoposta ad un processo di stufatura, effettuato ad una temperatura che oscilla tra 20 e 30°C e della durata variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 24 ore. La salatura avviene a secco o in salamoia oppure per aggiunta di sale direttamente nel latte.

La maturazione si effettua in appositi locali alla temperatura di 8-12° C e con umidità relativa non inferiore al 75% e deve essere protratta per almeno 10 giorni.

Art. 6 - Legame con l'ambiente

Nei «*Quaterni inquisitionum*» («Sorte primaverile 1616, giugno 10», «Sorte primaverile 1619, marzo 26», «Da 24 ottobre 1626, dicembre 29», «Da 19 giugno 1626, settembre 5»), conser-

vati presso l'Archivio comunale di Bormio, si trovano chiari riferimenti a questo formaggio («... mancandoli un simudino...»; «... e trovando ch'ella havea fatto uno scimudino, lo tolse, però non lo mangiette. La fantesca trovandosi mancare il scimodello...»; «... et a mio fratello Christoforo ho mandato circa le calendè di agosto lipre 53 simudini, botiro, fomaggio et mascarpa...»).

I documenti disponibili testimoniano le sue antiche origini in Alta Valtellina; in realtà formaggi della stessa tipologia venivano prodotti anche in altre località della provincia di Sondrio, dove erano chiamate «formaggelle» in ragione della loro piccola pezzatura.

Che il «Valtellina Scimudin» sia un formaggio della tradizione valtellinese lo testimoniano anche alcuni modi di dire e certe usanze: ad esempio le espressioni «ciutar su l'asc di scimudin» (Tavole e racconti in dialetto di Valtellina; L. Lombardini Rini; 1926) o «spiar su l'as di simudin» (Vocabolario bormino; G. Longa; 1913) significano «guardar losco». In «Usi e costumi del Bormiese» (G. Longa; ristampa 1967), a proposito delle usanze funebri, si legge: «A Valfurva, quando il cadavere è ancora in casa, si fanno gli asciolveri e le cene pei famigliari e per quelli che leggono le 70 offerte. Molto consumo di scimuda (formaggella), polenta, minestra, pane...».

Queste ed altre testimonianze dimostrano, insieme a quanto è stato tramandato oralmente ed è ancora presente nei ricordi di molti anziani, che il «Valtellina Scimudin» è nato dalla storia e dalla tradizione contadina della provincia di Sondrio e che è forse il formaggio che meglio interpreta e rappresenta questa cultura perché nato dalla lavorazione di piccole quantità di latte che le famiglie erano solite trasformare in formaggelle a pasta molle e a rapida maturazione, per lo più destinate all'autoconsumo.

Alla produzione casalinga e delle piccole latterie si è aggiunta, a partire dagli anni Ottanta, quella dei maggiori caseifici della provincia che, associando sapientemente tradizione ed innovazione tecnologica, hanno reso più uniforme e costante la qualità organolettica ed igienica di questo formaggio senza alterarne però le caratteristiche originarie.

La zona di produzione, in origine limitata all'Alta Valtellina, si è nel tempo estesa a tutto il territorio della provincia di Sondrio.

La provincia di Sondrio presenta evidenti peculiarità dovute soprattutto alla sua posizione geografica e alla sua conformazione fisica, elementi che hanno pesato in modo considerevole sul destino di questo territorio.

Essa comprende due valli principali: la Valtellina e la Valchiavenna. La Valtellina, a differenza delle altre valli lombarde che dall'arco delle Alpi e delle Prealpi scendono longitudinalmente e danno sulla pianura, è scavata di traverso, da est a ovest, fra le Retiche e le Orobie, lungo le quali scorrono un centinaio di torrenti, e sbocca di fronte alle Lepontine, dove il lago di Como volge verso sud fino alle colline della Brianza. Allo stesso lago arriva la Valchiavenna che è del tutto contenuta entro il filo delle Retiche.

La struttura della provincia ne influenza il clima e la flora e ne ha condizionato lo sviluppo sociale, culturale ed economico. Tradizioni, usi e costumi sono quelli della cultura contadina poiché fino alla seconda guerra mondiale l'attività agricola era in nettissima prevalenza su tutte le altre attività economiche.

Le peculiarità dell'ambiente di produzione si riflettono sulle caratteristiche ben definite del formaggio «Valtellina Scimudin», ancor oggi prodotto dal latte della zona geografica delimitata e nel rispetto della tecnologia tradizionale tramandata nel tempo.

Il latte proviene esclusivamente da allevamenti siti in provincia di Sondrio e viene lavorato valorizzando lo sviluppo della microflora casaria naturalmente presente e derivante dall'ambiente circostante.

Sono quindi il clima, i foraggi, unitamente alla qualità della materia prima e ai metodi di lavorazione e maturazione, gli elementi che fanno del «Valtellina Scimudin» un formaggio tipico della zona di produzione delimitata.

Il forte legame con l'ambiente e l'apprezzamento da sempre riscosso da questo formaggio presso i consumatori, rendono la sua produzione importante anche dal punto di vista dell'economia locale, contribuendo al mantenimento dell'attività agricola e alla salvaguardia di un territorio di montagna qual è quello della provincia di Sondrio.

Art. 7 - Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8 - Etichettatura e Presentazione

Tutte le forme di formaggio «Valtellina Scimudin» devono recare impresso su una delle due facce il contrassegno sotto riportato. Il contrassegno viene apposto al momento della produzione mediante marchio in fascera, è di forma circolare e in esso figurano:

- lungo la circonferenza esterna, ripetuto più volte, un simbolo grafico costituito da due forme di formaggio stilizzate, ciascuna mancante di un quarto di forma, sovrapposte in modo da ricordare una «S»; la ripetizione del simbolo rende visibile la marchiatura d'origine anche sul prodotto porzionato;

- al centro la dicitura «VALTELLINA SCIMUDIN DOP»: la scritta «VALTELLINA» separata da una sottile linea continua dalla sottostante scritta «SCIMUDIN» di dimensioni maggiori, la scritta «DOP» più in basso, a destra; il tipo di carattere utilizzato è il «times»;

- in basso, centrato verticalmente, il numero che individua il produttore costituito da tre cifre.

Il formaggio «Valtellina Scimudin» è commercializzato in forma intera o porzionato: in ogni caso al momento della commercializzazione deve essere chiaramente identificabile la marchiatura d'origine. Etichette e confezioni devono riportare la scritta «VALTELLINA SCIMUDIN DOP» e il logo comunitario per le Denominazioni d'Origine Protetta di dimensioni adattate e nei colori e caratteri originali, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente. La scritta «VALTELLINA SCIMUDIN DOP», conforme come alla scritta di cui al presente articolo, deve presentare dimensioni maggiori di qualunque altra scritta.



Art. 9 - Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP «Valtellina Scimudin», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

- gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in un Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE Presidenza

(BUR2005014)

D.d.s. 27 settembre 2005 - n. 14079

(2.3.2)

Direzione Centrale Programmazione Integrata - Disposizioni in ordine ai rapporti tra la Regione Lombardia ed i soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, aventi sede nel territorio lombardo, relativamente alle moda-

lità per l'abilitazione a riscuotere la tassa automobilistica per conto della Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, istitutiva della tassa automobilistica regionale;

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso, relative alle tasse automobilistiche non erariali»;

Visto l'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della citata legge n. 449/97;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 13 settembre 1999, che approva la convenzione tipo tra i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e le amministrazioni destinate delle tasse automobilistiche;

Visto l'art. 2 della convenzione tipo, approvata con il già citato decreto del Ministro delle Finanze 13 settembre 1999, ai sensi del quale il rapporto convenzionale ha durata triennale, la cui scadenza interviene per il decorso del terzo anno successivo a quello della sua decorrenza;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1999 che disciplina le modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche per lo svolgimento del servizio di riscossione delle medesime tasse;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del precitato d.m. Finanze 13 settembre 1999, i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, collegati ai poli telematici di Avantgarde, Sermetra, I.S.A.CO. e ACI Informatica, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, debbono prestare, per il primo anno, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale, a favore delle regioni per le quali il servizio è effettuato;

Evidenziato, inoltre, che i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, possono effettuare la riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione Lombardia esclusivamente previa presentazione di regolare istanza di adesione nonché del «modulo di autorizzazione all'addebito permanente in conto corrente» ai fini dei versamenti delle somme riscosse alla Regione medesima e successivamente all'attivazione della procedura bancaria di addebito automatico (RID), tramite «Codice Azienda SIA: A6493» - «Codice Tipo Cliente: 4», «Codice Debitore: A + Codice Provinciale», considerando tale modalità condizione necessaria per il mantenimento dell'autorizzazione rilasciata;

Posto che i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica devono garantire la disponibilità degli importi riscossi secondo le scadenze previste dall'art. 6, del citato d.m. Finanze 13 settembre 1999;

Considerato che per i soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, aventi sede nel territorio lombardo, la cui anagrafica è meglio evidenziata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la convenzione giungerà a scadenza con il decorso del mese di dicembre dell'anno 2005;

Visto il d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali n. 32632 del 14 dicembre 2000, con il quale sono state emanate «Disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità di recupero delle somme non versate alla Regione Lombardia dai soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», con particolare riferimento ai punti 4 e 5 del suo dispositivo;

Ritenuto di dover rinnovare le abilitazioni a riscuotere la tassa automobilistica, disposte nell'anno 2002, per i soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, come individuati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, previa presentazione, da parte degli

stessi, alla Regione Lombardia, di regolare istanza di adesione alla convenzione nonché del «modulo di autorizzazione all'addebito permanente in conto corrente» ai fini dei versamenti alla Regione medesima delle somme riscosse e successivamente all'attivazione della procedura bancaria di addebito automatico (RID), tramite «Codice Azienda SIA: A6493» - «Codice Tipo Cliente: 4», «Codice Debitore: A + Codice Provinciale», considerando tale modalità condizione necessaria per il mantenimento dell'autorizzazione rilasciata;

Ritenuto di fissare la data del 30 novembre 2005 quale scadenza entro cui i soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, come individuati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovranno presentare alla Regione Lombardia apposita richiesta conforme al contenuto dello schema di convenzione tipo di cui all'allegato al decreto del Ministro delle Finanze, 13 settembre 1999, al fine di proseguire il servizio di riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione Lombardia, secondo il modulo di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato, pertanto, che decorso il termine di cui al paragrafo che precede, i soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, come individuati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che non abbiano fatto pervenire la relativa richiesta di proseguimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione Lombardia, saranno sospesi dallo stesso con decorrenza 1° gennaio 2006;

Evidenziato, inoltre, che le richieste inoltrate dai soggetti di cui all'Allegato A, pervenute oltre il termine del 30 novembre 2005, corredate della idonea documentazione, saranno evase secondo le modalità di cui al d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali 14 dicembre 2000, n. 32632, e, comunque, non anteriormente alla data del 1° febbraio 2006;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della giunta regionale» che individua le competenze e i poteri dei direttori generali e della dirigenza regionale, in particolare gli artt. 3, 17 e 18;

Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005 n. 2 «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - VIII legislatura»;

Richiamata, altresì, la d.g.r. 27 giugno 2005 n. 207, II provvedimento organizzativo - VIII legislatura;

Visto il decreto del Segretario Generale del 30 giugno 2005, n. 10317 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con decorrenza 1° luglio 2005 - I provvedimento»;

Decreta

1. di fissare, in deroga al d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali n. 32632 del 14 dicembre 2000, nella data del 30 novembre 2005 il termine entro cui i soggetti, come individuati nell'Allegato A (*omissis*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, devono presentare alla Regione Lombardia apposita richiesta di abilitazione alla riscossione della tassa automobilistica conformemente al contenuto dello schema di convenzione tipo di cui all'allegato al decreto del Ministro delle Finanze, 13 settembre 1999, secondo il modulo di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di acquisire la nuova abilitazione alla riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione Lombardia, con decorrenza 1° gennaio 2006;

2. di stabilire che le richieste inoltrate dai soggetti di cui all'Allegato A, pervenute oltre il termine del 30 novembre 2005, corredate della idonea documentazione, saranno evase secondo le modalità di cui al d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali 14 dicembre 2000, n. 32632, e, comunque, non anteriormente alla data del 1° febbraio 2006;

3. di stabilire che la convenzione di cui al punto 1 ha termine alla data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio del rapporto inerente l'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica per conto di Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Viviana Rava

ALLEGATO B

Alla Regione Lombardia
D.C. Programmazione Integrata
U.O. Ragioneria ed Entrate
Struttura Entrate e Tributi
Via Fabio Filzi, 22
20124 Milano (MI)

Istanza di adesione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto di Regione Lombardia, secondo la convenzione tipo di cui al d.m. finanze 13 settembre 1999

Il/La sottoscritto/a cod. fiscale nato/a a prov. il residente nel comune di prov. indirizzo in qualità di (titolare, legale rappresentante, etc.) dello Studio di Consulenza Automobilistica denominato con sede legale nel comune di prov. CAP indirizzo sede operativa nel comune di (da indicare se l'ubicazione è diversa da quella della sede legale) prov. CAP indirizzo codice fiscale partita IVA recapito telefonico: fax: autorizzato/a ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, dall'amministrazione Provinciale di in data con atto n. codice operativo M.C.T.C. n. / (sigla della provincia), presenta istanza di adesione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto di Regione Lombardia secondo la convenzione tipo di cui al d.m. Finanze 13 settembre 1999.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere dotato dei mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza indicati nell'articolo 4 della convenzione tipo di cui al d.m. Finanze 13 settembre 1999;
- di aver designato (polo telematico) quale gestore del Sistema Informatico mediante il quale svolgere le transazioni telematiche idonee a garantire modalità e caratteristiche di sicurezza del collegamento così come definite nel d.m. Finanze del 27 settembre 1999;
- che «l'autorizzazione all'addebito permanente in conto corrente» ai fini dei riversamenti delle somme riscosse è attiva presso l'Istituto di Credito di cui al codice ABI , CAB ove è titolare del c/c n. , come comunicato, con apposito modulo RID, ai sensi del d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali 14 dicembre 2000, n. 32632;
- che la fidejussione, assicurativa o bancaria, a favore di Regione Lombardia, è prestata in forma:
 - *solidale e collettiva, attraverso l'associazione di categoria:
 - *individuale, attraverso (indicare la società fidejussoria, banca/assicurazione) di cui allega la copia di spettanza del Beneficiario, nelle forme e nella misura di cui all'articolo 3 del d.m. Finanze 13 settembre 1999 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali previsti dal citato d.m. Finanze 13 settembre 1999;
- di impegnarsi a utilizzare i dati in suo possesso per i soli fini connessi con lo svolgimento della riscossione delle tasse automobilistiche, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e nei termini del d.m. Finanze 13 settembre 1999;
- di essere a conoscenza delle disposizioni recate dal d.m. Finanze 13 settembre 1999 nonché dal d.d.u.o. Tributi ed Entrate Regionali 14 dicembre 2000, n. 32632.

.....
Luogo e data Firma

* Le due voci sono alternative, indicare quella relativa alla fattispecie che ricorre.

ALLEGATI:

- fotocopia di un documento identificativo, in corso di validità, del sottoscrittore;

- copia modulo RID per l'autorizzazione di addebito permanente in conto corrente bancario;
- copia contratto di fidejussione per il beneficiario, ove previsto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della richiesta di rimborso.

I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente *pro tempore*, via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano (MI).

(BUR2005015)

Com.r. 28 settembre 2005 - n. 120

Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di agosto 2005

Si comunica che nel mese di agosto 2005 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
S.O. = Supplemento Ordinario
S.S. = Supplemento Straordinario
Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

AGOSTO 2005

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
31	1.8	Se.O.	178
	2.8	I S.S.	179
	3.8	Se.I.	180
	3.8	Se.I.C.	181
	4.8	II S.S.	182
32	5.8	III S.S.	183
	8.8	Se.O.	184
	9.8	I S.S.	185
	10.8	Se.I.	186
	10.8	Se.I.C.	187
33	11.8	II S.S.	188
	12.8	III S.S.	189
	16.8	Se.O.	190
	17.8	Se.I.	191
	17.8	Se.I.C.	192
34	18.8	I S.S.	193
	19.8	II S.S.	194
	19.8	III S.S.	194
	22.8	Se.O.	195
	23.8	I S.S.	196
35	24.8	Se.I.	197
	24.8	Se.I.C.	198
	25.8	II S.S.	199
	26.8	III S.S.	200
	26.8	IV S.S.	200
35	29.8	Se.O.	201
	30.8	I S.S.	202
	31.8	Se.I.	203
	31.8	Se.I.C.	204

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR2005016)

(3.3.0)

D.d.g. 28 settembre 2005 - n. 14159**Approvazione dello schema tipo dell'«Atto di adesione» con relativi «Obblighi del gestore» per la realizzazione dei progetti di Fondo Sociale Europeo**IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Visti:

– il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

– il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale Europeo;

– il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004, recante disposizioni in applicazione al citato Regolamento n. 1260/1999, relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate con i fondi strutturali;

– il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;

– il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento 1260/1999, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

– i Regolamenti (CE) della Commissione nn. 68, 69 e 70/2001, relativi all'applicazione degli artt. 87/1988 del Trattato CE sugli Aiuti di Stato;

– la legge 845/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, «Legge quadro in materia di formazione professionale», che all'art. 1 stabilisce che la formazione professionale, strumento di politica attiva del lavoro, deve svolgersi nel quadro degli obiettivi della programmazione economica;

– in particolare l'art. 5 della citata legge 845/78 che prevede la stipula di convenzioni con enti che attuano i programmi ed i piani di formazione professionale;

– la l.r. 1/1999 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego» che all'art. 2 attribuisce alla Regione funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro;

– la l.r. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» che, all'art. 4 specifica le funzioni regionali in materia di politiche formative;

– la l.r. 16/1996 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale» e successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 17 definisce le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Richiamato l'Allegato A della d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 – I provvedimento organizzativo della Giunta Regionale – VIII Legislatura, con il quale si è provveduto, fra l'altro, a nominare Direttore Generale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, il dott. Roberto Albonetti;

Preso atto che con d.d.g. n. 10810 in data 10 giugno 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 25 del 17 giugno 2005, è stato approvato lo schema tipo di «Atto di adesione» e del disciplinare di concessione di servizio per la realizzazione di progetti di Fondo Sociale Europeo «Obblighi del Gestore», che regolano i rapporti tra la Regione Lombardia ed Enti Gestori per tutti i progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;

Ritenuto necessario, ai fini di semplificare e razionalizzare le procedure e i rapporti tra la Regione Lombardia ed Enti gestori, procedere ad una complessiva revisione, formale e sostanziale, dei provvedimenti sopra citati, con particolare riferimento alle procedure inerenti gli obblighi di revisione contabile, a seguito delle osservazioni della Commissione Europea in materia di rendicontazione della spesa (Rapporto di audit prot. n. 14134 del 13 settembre 2004) e in considerazione delle modifiche normative regionali attualmente *in itinere*;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo schema tipo dell'«Atto di adesione», allegato 1 al presente provvedimento, e la relativa parte integrante «Obblighi del gestore» (allegato A dell'Atto di adesione), che regola i rapporti tra la Regione Lombardia e gli Enti Gestori per la realizzazione di progetti di Fondo Sociale Europeo;

Ritenuto inoltre di dover prorogare la scadenza dei termini per l'avvio dei progetti ammessi a finanziamento relativi alle recenti graduatorie approvate durante i mesi di luglio e agosto 2005, per consentire l'utilizzo da parte degli operatori del nuovo schema dell'Atto di Adesione allegato;

Decreta

1) di approvare lo schema tipo dell'«Atto di adesione» (allegato 1) con relativo allegato A «Obblighi del gestore», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituenti elementi essenziali del rapporto tra Regione Lombardia ed Enti Gestori di Progetti cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo;

2) di stabilire che il presente provvedimento sostituisce il d.d.g. n. 10810 del 10 giugno 2002;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di stabilire che l'Atto di Adesione di cui al precedente punto 1 e relativa parte integrante «Obblighi del Gestore» hanno efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) di ritenere validi gli Atti di adesione già sottoscritti precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

6) di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, i termini di avvio dei progetti finanziati relativi alle graduatorie approvate con il d.d.g. n. 11669 del 27 luglio 2005, d.d.g. n. 12372 del 5 agosto 2005 e d.d.g. n. 12410 del 5 agosto 2005, come segue:

– progetti di cui al d.d.g. n. 11669 del 27 luglio 2005 e al d.d.g. n. 12410 del 5 agosto 2005: avvio entro 45 giorni a partire dalla data di approvazione del nuovo schema tipo dell'Atto di Adesione di cui al presente atto;

– progetti di cui al d.d.g. n. 12372 del 5 agosto 2005: avvio entro il 30 novembre 2005 a partire dalla data di approvazione del nuovo schema tipo dell'Atto di Adesione di cui al presente atto;

7) di stabilire che l'allegato Atto di Adesione, parte integrante al presente decreto, costituisce schema tipo anche per l'attuazione dei bandi di competenza provinciale.

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

— • —

ALLEGATO 1

SCHEMA TIPO DELL'ATTO DI ADESIONE*[Carta intestata del Gestore]***PREMESSO CHE:**

• con decreto dirigenziale n. del è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento sul bando

• l'ammissione al finanziamento comporta da parte del Gestore l'esecuzione del progetto nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate come «Obblighi del Gestore»;

il/la sottoscritto/a nato/a a prov., il, Cod. Fiscale in qualità di legale rappresentante di ente/società, beneficiario/a del finanziamento su progetto n. ID – in seguito per brevità indicato con il termine «Gestore», (*indicare Soggetto Gestore*) Cod. Fiscale P. IVA con sede legale in via/piazza (*indirizzo completo*)

ACCETTA DI

1. realizzare il progetto nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle condizioni e modalità approvate negli «Obblighi del Gestore», allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. essere assoggettato alle clausole di revoca del finanziamento previste negli «Obblighi del Gestore»;

3. dare adeguata e corretta pubblicità alle iniziative di cui al progetto, secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

4. avviare e concludere il progetto entro e non oltre i termini stabiliti nell'atto di approvazione della graduatoria finale e secondo le modalità ivi previste;

5. realizzare il progetto secondo le prescrizioni stabilite dalla

Regione. Sono ammesse eventuali modifiche al progetto in corso d'opera ritenute necessarie dal Gestore, solo se preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Regione;

6. presentare le certificazioni intermedie secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Regione negli atti contenenti le linee guida alla rendicontazione;
7. presentare il rendiconto finale della spesa entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto;
8. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria del progetto;
9. conservare in originale la documentazione amministrativa di gestione e di contabilità e renderla accessibile agli uffici regionali competenti ad esercitare l'attività di controllo;
10. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate;
11. consentire le attività di verifica, di vigilanza e di controllo sulla realizzazione del progetto espletate dai funzionari regionali, nazionali e comunitari competenti;
12. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e del legale rappresentante.

Il sottoscritto Gestore, al fine di dare corretta realizzazione al Progetto finanziato, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 d.P.R. 445/2000

DICHIARA

- che l'atto costitutivo e lo statuto vigente sono depositati presso la Regione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
- che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti richiesti al Gestore e ai propri rappresentanti, come dichiarati all'atto della presentazione del Progetto; e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente alla Regione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
- che il certificato di iscrizione alla CCIAA, ove dovuto (con data non antecedente a 6 mesi), ovvero la dichiarazione di non iscrizione, è depositato presso la Regione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

DICHIARA ALTRESÌ

- di non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per le stesse azioni e per gli stessi destinatari previsti nel progetto approvato;
- di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia.

Luogo e data Firma

ALLEGATO A

PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DI ADESIONE PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DEL FSE - 2000-2006 «OBBLIGHI DEL GESTORE»

Premesso che:

- il gestore agisce nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali e si assoggetta ai conseguenti controlli e verifiche da parte della Regione Lombardia e degli organi preposti all'attività ispettiva e ciò al duplice fine di poter avere accesso al finanziamento pubblico e nel contempo di ottenere il riconoscimento di eventuali attestati rilasciati,
- il gestore è un operatore che ottiene un finanziamento pubblico e resta quindi assoggettato alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria.

Tutto ciò premesso, oltre a quanto esplicitamente prescritto nei singoli dispositivi, il gestore è tenuto, nell'esecuzione dell'attività di realizzazione del progetto, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. (Obblighi validi per la totalità dei progetti)

1.1 Conformare la propria attività ai principi comunitari di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

1.2 Realizzare il progetto così come approvato dalla Regione Lombardia, gestendo in proprio sia il medesimo sia i rapporti

conseguenti la sottoscrizione dell'atto di adesione, i quali non potranno in alcun caso costituire oggetto di cessione o subappalto. La delega a favore di terzi è ammessa se richiesta in sede di domanda di finanziamento, secondo i termini previsti dai singoli dispositivi, e autorizzata dalla Regione Lombardia in sede di approvazione del progetto. L'individuazione dei soggetti delegati da parte del Gestore deve avvenire durante la realizzazione del progetto, con ricorso a procedure di mercato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I rapporti tra Gestore ed Ente delegato devono risultare da apposito contratto, di cui dovrà essere presentata tempestiva comunicazione alla Regione Lombardia. Il Delegato deve impegnarsi a fornire agli organi di revisione e controllo regionali, nazionali e comunitari tutte le informazioni anche documentali necessarie. In caso di delega di attività non delegabili è prevista la revoca del finanziamento. In caso di delega di attività delegabili, ma non autorizzata in sede di approvazione del progetto, è previsto il mancato riconoscimento della spesa.

1.3 Disporre di risorse umane in possesso delle professionalità adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto. L'elenco nominativo aggiornato del personale impegnato nelle attività, deve essere tenuto a disposizione della Regione presso la sede operativa/corsuale dei progetti insieme ad un dettagliato curriculum degli stessi al fine di consentire eventuali controlli e verifiche.

1.4 Garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo utilizzato nel progetto e nella sua gestione ad ogni livello; ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo degli impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti.

1.5 Mantenere espressamente la Regione del tutto estranea ed indenne da qualunque pretesa riguardo a tutti i rapporti instaurati dal gestore con soggetti terzi, ivi compresi quelli eventualmente intercorrenti con enti delegati.

1.6 Eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa inerente il progetto con modalità finalizzate ad agevolare le attività di controllo.

1.7 Stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni volontarie di responsabilità civile finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi.

1.8 Provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel progetto, al fine di consentirne la corretta e regolare realizzazione. Subordinatamente al rispetto da parte del gestore degli obblighi previsti nel presente atto, la Regione eroga al Gestore un finanziamento pubblico, corrispondente alle spese effettivamente sostenute e riconosciute secondo quanto esposto nel documento «Spese ammissibili» ed eventuali altre integrazioni e/o disposizioni che la Regione ritenesse utile emanare, per la corretta imputazione e rendicontazione delle spese.

1.9 Consentire, agli incaricati dell'attività di vigilanza e controllo ed ai funzionari regionali, nazionali e comunitari, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto e di tutte le attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali. A tal fine copia di tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere conservata presso la sede operativa/corsuale.

1.10 Utilizzare i moduli on-line messi a disposizione dalla Regione e comunicare, entro i termini stabiliti, tutte le informazioni ed i dati richiesti per la valutazione ed il monitoraggio delle attività progettuali oggetto dell'atto di adesione.

1.11 Presentare alle scadenze fissate la certificazione intermedia secondo le modalità indicate dalla Regione.

1.12 Trasmettere alla Regione entro il termine di 15 giorni la comunicazione di fine attività utilizzando, a tal fine, l'apposita modulistica.

1.13 Presentare, ai fini dell'erogazione del saldo finale, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la rendicontazione rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Regione negli atti contenenti le linee guida della rendicontazione, fatti salvi motivi non imputabili alla responsabilità del Gestore.

Tale termine finale può essere differito per una sola volta per eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione nei termini del rendiconto, non connessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal gestore alla Regione prima del predetto termine e formalmente riconosciuti dalla Regione.

In caso di mancata presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, la Regione, previa diffida ad adempiere e valutate le motivazioni del ritardo, può disporre la revoca totale o parziale del finanziamento.

1.14 Contestualmente alla presentazione della rendicontazione, restituire le eventuali somme non utilizzate ovvero le eventuali somme relative ad attività finanziate non svolte maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione della somma al momento del rendiconto. In caso di mancata restituzione delle suddette somme la Regione procederà al recupero delle stesse, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida per la rendicontazione.

1.15 Consegnare, contestualmente alla rendicontazione, la relazione finale sull'attività svolta e copia della documentazione prodotta, anche su supporto elettronico per la realizzazione del progetto.

1.16 Tenere indenne la Regione da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa sia giudiziaria conseguente alla realizzazione del progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del progetto.

1.17 Restituire alla Regione le somme rivelatesi ad un controllo *in itinere* o *ex post*, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorate degli interessi legali calcolati al momento della notifica dell'accertamento delle irregolarità. In caso di mancata restituzione la Regione provvederà al recupero delle somme, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida per la rendicontazione.

1.18 Agli operatori non soggetti all'accreditamento è fatto, secondo la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, obbligo di avvalersi di strutture, impianti e attrezzature idonee. L'idoneità deve risultare da adeguata certificazione o da autocertificazione del gestore.

1.19 Produrre, ai fini dell'erogazione degli anticipi, garanzia fidejussoria rilasciata da banche, da imprese di assicurazione ex legge 348/1982 e da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 d.lgs. 385/1993, con validità annuale e clausola di tacito rinnovo fino alla lettera di liberatoria da parte della Regione.

2. (Obblighi validi per i soli progetti articolati in indagini e analisi, progetti integrati e azioni di sistema)

2.1 Comunicare alla Regione la data di avvio dell'attività almeno cinque giorni prima dall'avvio della stessa. Presentare entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla data di avvio ai competenti uffici regionali i seguenti documenti:

- attestazione di avvio, con indicazione della sede dove lo stesso avrà svolgimento;
- piano di previsione di svolgimento delle attività articolato per fasi/azioni e tempi;
- certificazione circa l'idoneità delle strutture impianti ed attrezzature utilizzati per la realizzazione del progetto.

2.2 Produrre una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del progetto ai fini della erogazione degli eventuali acconti e del monitoraggio finanziario procedurale e di risultato.

2.3 Chiedere l'autorizzazione alla Regione alla divulgazione dei materiali e/o strutture comunicative (reti informatiche) prodotti all'interno dell'attività progettuale. La diffusione sul mercato deve essere fatta comunque a titolo gratuito.

2.4 In caso di realizzazione di un sito web, il Gestore è tenuto a mantenere la funzionalità dello stesso per almeno cinque anni.

3. (Obblighi ulteriori validi per le attività formative)

3.1 Dare idonea e tempestiva pubblicità delle attività formative - dichiarando, in ogni comunicazione il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, della Regione Lombardia e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (evidenziandone gli stemmi nei bandi di selezione e nelle altre forme di pubblicità) - per offrire effettive opportunità di accesso ai potenziali utenti.

3.2 Garantire idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati che dovranno corrispondere a quelle indicate nel progetto e conservare tutta la documentazione relativa perché possa essere messa a disposizione per le attività di controllo, verifica ed ispezione, attuate dalla Regione e dagli organi competenti.

3.3 Accertare che i partecipanti ai corsi siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle Linee di indirizzo e direttive per l'offerta di Formazione professionale della Regione Lombardia e dai dispositivi relativi ai progetti finanziati ai sensi del FSE ed indicati nel progetto approvato, pena la revoca del finanziamento.

3.4 Fornire agli allievi in forma scritta, prima dell'avvio del corso, il Calendario dettagliato delle attività formative e l'organizzazione interna del corso. Informare, inoltre, l'allievo che, in caso di rinuncia al corso, dovrà darne tempestiva informazione scritta e che, in caso di assenze superiori al 25% del totale delle ore del corso, perderà il diritto alla partecipazione all'esame finale e conseguente rilascio dell'attestato o certificato di frequenza.

3.5 Comunicare alla Regione la data di avvio dell'attività formativa almeno cinque giorni prima della stessa. Presentare entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data di avvio ai competenti uffici regionali i seguenti documenti:

- attestazione di avvio corso con indicazione della sede dove lo stesso avrà svolgimento. Detta sede dovrà coincidere con quella indicata nel Progetto, salva diversa e preventiva autorizzazione regionale;
- elenco degli allievi e relative schede di iscrizione debitamente compilate in tutte le loro parti. Dichiarazione del legale rappresentante che comprovi il possesso da parte degli allievi dei requisiti richiesti dal dispositivo;
- autocertificazione relativa all'adempimento degli obblighi collegati alle modalità di selezione, definiti nel progetto; la documentazione dovrà essere tenuta presso la sede operativa/corsuale;
- calendario di tutte le attività formative;
- autocertificazione circa l'idoneità delle strutture impianti ed attrezzature utilizzati per la realizzazione del progetto;
- registro fascicolato e schede stage delle attività formative svolte per le vidimazioni (Enti privati); gli Enti Pubblici dovranno invece far pervenire agli uffici regionali una certificazione attestante l'identificazione del funzionario incaricato della vidimazione dei registri e schede stage, gli estremi della suddetta vidimazione nonché l'indicazione degli allievi presenti nel registro/scheda stage.

3.6 Il mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dai dispositivi comporta la revoca del finanziamento.

3.7 È fatto divieto di utilizzare gli allievi, durante la formazione, in attività produttive e commerciali.

3.8 Provvedere all'emissione dei certificati finali, ed alla consegna agli allievi, a propria cura, entro e non oltre 90 gg. dalla conclusione delle attività formative.

3.9 Inoltre per la formazione a distanza (FAD), il gestore deve:

- disporre di una struttura di appoggio che consenta una sistemica, continua ed efficiente interazione a distanza;
- prevedere la presenza, sostegno e supervisione di esperti e di tutor (presenti presso la struttura di supporto per il totale delle ore corsuali);
- attenersi alle specifiche indicazioni previste dalla Regione in materia.

4. Variazioni

Il Gestore deve comunicare con massima tempestività e comunque non oltre le ventiquattro ore successive, ogni variazione relativa alle attività del progetto. In particolare deve:

4.1 comunicare alla Regione ogni modifica significativa dell'atto costitutivo e statuto, della propria composizione associativa e/o societaria e della forma giuridica.

4.2 comunicare alla Regione qualsiasi variazione delle sedi di svolgimento dei corsi, specificando le ragioni della variazione e allegando la dichiarazione del possesso dell'idoneità della struttura, impianti ed attrezzature qualora non sia previsto l'accreditamento. La nuova sede deve comunque essere ubicata nella stessa provincia. In caso di comuni appartenenti ad aree Obiettivo 2, la nuova sede dovrà situarsi in comuni appartenenti allo stesso obiettivo e provincia. Pertanto, tale variazione dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata.

4.3 Pubblicizzare adeguatamente, in forma scritta, nella sede di svolgimento del corso eventuali variazioni inerenti il calendario. Detta documentazione deve essere tenuta agli atti nella sede operativa del Gestore.

4.4 In caso di riduzioni dell'attività formativa in termini di partecipanti e/o di ore effettivamente svolte, la Regione procederà ad una riparametrazione dei costi sulla base del costo orario previsto ed approvato applicando una riduzione del finanziamento approvato.

Nel caso di realizzazione al di sotto del numero minimo di allievi partecipanti e/o di ore indicato nei singoli dispositivi, la

Regione disporrà, ove previsto dal bando, la revoca del finanziamento e la restituzione degli anticipi eventualmente erogati maggiorati degli interessi legali per il periodo di effettiva disponibilità delle somme.

5. Erogazione del finanziamento

Il finanziamento concesso è erogato secondo le modalità previste dai singoli dispositivi e costituisce limite massimo di spesa.

I finanziamenti eventualmente configurabili come aiuti di Stato sono concessi unicamente secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) della Commissione relativi all'applicazione degli artt. 87/88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ed in particolare i Regolamenti (CE) n. 68, 69 e 70/2001.

6. Garanzia fidejussoria

Il Gestore, se soggetto privato, deve consegnare, ai fini dell'erogazione degli anticipi previsti, fideiussione per un importo pari all'ammontare degli anticipi che verranno erogati, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, idonea a garantire il rimborso alla Regione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, di pagamenti indebiti o danni patiti o patendi per quanto previsto nel presente documento.

La garanzia fidejussoria dovrà avere validità annuale e contenere una clausola di tacito rinnovo fino alla lettera di liberatoria da parte della Regione Lombardia.

Le spese connesse alla fideiussione potranno essere esposte in rendiconto.

7. Procedure per inosservanza del Gestore

7.1 In caso di inosservanza degli obblighi citati ai punti **1 sub 1), 2) sesto periodo, 9), 10), 11), 12), 13) limitatamente alla condizione prevista nel terzo periodo; punto 2 sub 1), 2); punto 3 sub 3), 5), 6), 7) e 9)** ed al punto **4 sub 2), 4)** nonché di quelli previsti in materia dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria la Regione revocherà il finanziamento concesso al Gestore il quale sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità da parte del Gestore medesimo delle somme precedentemente erogate.

7.2 In caso di inosservanza degli obblighi elencati ai punti: **1 sub 2) settimo periodo, 3), 4); punto 3 sub 1) e 2)**, la Regione non riconoscerà le spese certificate, a rendiconto.

7.3 In caso di inosservanza degli obblighi elencati ai punti **1 sub 15) e 3 sub 8)**, la Regione non provvederà all'erogazione del saldo delle spese certificate.

La Regione diffiderà il Gestore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità contestate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione delle attività, indicando un termine per sanare l'irregolarità.

Durante il periodo di sospensione la Regione non riconoscerà i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida o nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Gestore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revocherà il finanziamento pubblico e il Gestore sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità da parte del Gestore delle somme precedentemente erogate.

Da tale momento si renderà inoltre attivabile senza alcun ulteriore preavviso o formalità la garanzia fidejussoria di cui al paragrafo 6. **Garanzia Fidejussoria.**

8. Rinuncia del Gestore

Il Gestore, qualora intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, dovrà darne comunicazione motivata ed immediata alla Regione mediante lettera raccomandata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti ricevuti a titolo di acconto maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità da parte del Gestore medesimo delle somme precedentemente erogate.

(BUR2005017)

D.d.u.o. 21 settembre 2005 - n. 13730

(3.3.0)

Approvazione del progetto relativo al dispositivo «Legge 236/93» - Tipologia 4 - Progetti con carattere di emergenza - Terzo provvedimento

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE

Visto il Decreto Direttoriale del MLPS n. 296/V/2003 del 28 ottobre 2003, recante «Criteri generali per lo sviluppo della prassi della Formazione Continua e per la promozione di Piani Formativi individuali, aziendali settoriali e territoriali di cui all'art. 118 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388»;

Visto il Regolamento (CE) 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

Vista la d.g.r. del 21 maggio 2004 n. 7/17608 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l'anno formativo 2004/2005», che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro di provvedere, con propri atti, all'approvazione dei relativi documenti attuativi;

Visti i decreti:

- n. 11623 dell'8 luglio 2004 recante: «Approvazione delle indicazioni per la presentazione e la rendicontazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali ai sensi della legge 236/93 in attuazione del decreto direttoriale del MLPS n. 296/V/2003»;

- n. 11655 del 27 luglio 2005: «Costituzione del nucleo di valutazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali presentati ai sensi della l. 236/93, in attuazione del d.d. del MLPS n. 296/V/2003 - Progetti con carattere di emergenza»;

- n. 17043 dell'8 ottobre 2004 recante: «Approvazione dell'elenco dei progetti relativi al Dispositivo "l. 236/93" - Progetti con carattere di emergenza - Primo provvedimento»;

- n. 12380 del 5 agosto 2005 recante: «Approvazione dell'elenco dei progetti relativi al Dispositivo "l. 236/93" - Progetti con carattere di emergenza - Secondo provvedimento»;

Considerato che il sopra citato d.d.g. n. 11623/2004 prevede la possibilità di presentare progetti con carattere d'emergenza, secondo la modalità dello sportello aperto, a partire dall'1 settembre 2004 fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Preso atto che dal 6 agosto 2005 a tutt'oggi è prevenuta n. 1 domanda di finanziamento relativa ai progetti con carattere di emergenza;

Dato atto che i componenti del Nucleo di valutazione hanno svolto l'attività istruttoria accertando, come previsto dal dispositivo, l'ammissibilità della singola domanda di finanziamento e la sussistenza delle condizioni di emergenza;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività istruttoria del Nucleo di Valutazione e di approvare conseguentemente il progetto ammesso e finanziato (Allegato);

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo e direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» - sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopraccitato d.d.g. n. 11623 dell'8 luglio 2004 «Approvazione delle indicazioni per la predisposizione, la presentazione e la rendicontazione dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali», all'allegato n. 1) sez. Iter Procedurale e Data termine attività. In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività formativa, che è stabilita entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro 180 giorni dalla data d'avvio;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'Operatore avvenga mediante comunicazione diretta all'Operatore interessato, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale R.L. e sul sito web della DG Istruzione, Formazione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 8/2 di conferimento al dott. Roberto Albonetti dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Vista la d.g.r. del 27 giugno 2005 n. 8/207, allegato A), relativa al II provvedimento organizzativo della Giunta Regionale - VIII Legislatura;

Decreta

1. Di approvare l'«Allegato» - «Dispositivo legge 236/93 - Progetti con carattere d'emergenza» - «Progetti ammessi e finanziati» - anno 2003-2004, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare alla Dirigente della U.O. Attuazione delle Politiche l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione del progetto finanziato;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il Dirigente dell'U.O. Programmazione:
Renato Pirola

ALLEGATO

DISPOSITIVO L. 236/93 - PROGETTI CON CARATTERE DI EMERGENZA - III provvedimento - anno 2003/2004

PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

Id. Progetto	Titolo progetto	Id. Operatore	Denominazione Operatore	Quota pubblica	Costo totale
309787	Donora s.p.a. - Aggiornamento e riqualificazione per la ricollocazione del personale in esubero	12	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	64.960,00	64.960,00
TOTALE QUOTA PUBBLICA				64.960,00	

(BUR2005018)

(3.3.0)

D.d.u.o. 26 settembre 2005 - n. 13974

Approvazione delle seconde annualità dei progetti F.S.E. - Dispositivo multimisura formazione extraobbligo - Mis. 4.b - Ob. 3 - Anno 2004

IL DIRIGENTE DELL'U.O.

PROGRAMMAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE F.S.E.

Vista la d.g.r. del 21 maggio 2004 n. 7/17608 di approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005», che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Visti i dd.d.g.:

- n. 9959 del 10 giugno 2004 recante «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Multimisura Formazione Extraobbligo» e successive modificazioni;

- n. 23168 del 22 dicembre 2004 recante: «Approvazione delle graduatorie FSE - Dispositivo Multimisura Formazione Extraobbligo, Mis. A2 - A3 - C4 - E1, Ob. 3 - Anno 2004»;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha già valutato relativamente al Dispositivo Multimisura Formazione Extraobbligo, FSE, Ob. 3, anno 2004 i progetti id. nn. 236096 e 231857, per l'intero percorso formativo, così come definito nelle singole schede progetto conservate agli atti presso la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro;

Considerato che tali progetti sono risultati ammessi e finanziati con il sopra citato d.d.g. n. 23168 del 22 dicembre 2004;

Considerato pertanto opportuno autorizzare l'avvio delle seconde annualità, all'interno del previsto percorso formativo di durata biennale, per i percorsi di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che per le prosecuzioni dei progetti id. nn. 236096 e 231857 bisognerà attenersi alle indicazioni contenute nel sopra citato d.d.g. n. 9959 del 10 giugno 2004;

Preso atto che il costo relativo ai suddetti progetti, pari ad

€ 190.800,00, trova copertura nelle «Linee di Indirizzo per l'offerta formativa - A.F. 2005/2006», nell'ambito dell'Area 4, approvate con d.g.r. del 26 luglio 2005 n. 8/403;

Ritenuto di determinare l'avvio delle attività dei progetti di cui sopra entro il 10 novembre 2005 e di fissare quale termine ultimo della conclusione delle stesse il 2 ottobre 2006;

Ritenuto altresì di informare gli operatori interessati mediante comunicazione diretta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 27 giugno 2005 n. 8/207, allegato A), relativa al II provvedimento organizzativo della Giunta regionale - VIII Legislatura;

Decreta

1. Di autorizzare l'avvio delle seconde annualità dei progetti cofinanziabili con il FSE, id. nn. 236096 e 231857 - Dispositivo Multimisura Formazione Extraobbligo, Mis. A2 - A3 - C4 - E1 - Tipologia Formativa 4.B, Ob. 3, anno 2004, per un totale di € 190.800,00 utilizzando le risorse previste per l'Area 4 dalla d.g.r. del 26 luglio 2005 n. 8/403, come indicato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di determinare che le attività relative ai progetti devono essere avviate entro il 10 novembre 2005 e di fissare quale termine ultimo della conclusione delle attività progettuali il 02 ottobre 2006;

3. Di affidare alla Dirigente dell'U.O. «Attuazione delle Politiche» l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O.
Programmazione Autorità di Gestione F.S.E.:
Renato Pirola

ALLEGATO A

Dispositivo multimisura extraobbligo - Tipologia formativa 4.b - Ob. 3 - Anno 2004

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI - II ANNUALITÀ

Id. progetto	Titolo progetto	Id. operatore	Denominazione	N. anni totali	Annualità	Prov.	Quota pubblica	Costo totale
236096	ESTETICA SERALE	1502661	CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE s.r.l.	2	2 ^a	CO	72.000,00	72.000,00
231857	QUALIFICA ESTETICA	2005148	ISPE ISTITUTO SUPERIORE PROFESSIONALE EUROPEO DI ASCOLI DARIO & C. s.n.c.	2	2 ^a	CR	118.800,00	118.800,00
TOTALE QUOTA PUBBLICA							190.800,00	

D.G. Agricoltura

(BUR2005019)

(4.3.0)

D.d.g. 13 settembre 2005 - n. 13282**Approvazione elenco regionale delle fattorie didattiche aggiornato al 30 giugno 2005, in applicazione del d.d.g. 24 marzo 2003 n. 4926**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Richiamate:

- La l.r. 4 luglio 1998 n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» che all'art. 3, comma 1, lettera m), attribuisce alla Regione la competenza sugli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali, mentre all'art. 4, comma 1 lettera c) trasferisce alle Province le funzioni amministrative concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche, e al comma 2 lettera e) delega alle Province le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di programmi provinciali di intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;

- la d.g.r. 11 ottobre 2002 n. 7/10598 «Approvazione dello schema della carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle fattorie didattiche»;

- il d.d.g. 24 marzo 2003 n. 4926 che approva la procedura di accreditamento delle Fattorie Didattiche della Lombardia e prevede l'istituzione di un elenco regionale con decreto del Direttore Generale;

- il d.d.g. 13 agosto 2004 n. 14162 che approva l'elenco regionale delle fattorie didattiche aggiornato al 30 giugno 2004;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa competente riferisce che l'elenco regionale, allegato A di n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- è costituito dalle seguenti voci: provincia; denominazione dell'azienda agricola o agrituristica; ubicazione della sede dell'azienda agricola o agrituristica; indirizzo della sede della Fattoria Didattica (via, numero civico, comune e provincia); cognome e nome del titolare dell'azienda;

- è ordinato per provincia;

- è stato predisposto sulla base degli elenchi provinciali pervenuti da parte delle Province su supporto sia cartaceo che informatico e che l'ultimo atto è pervenuto con nota n. 21709 in data 23 agosto 2005;

Visto gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 8/2 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - VIII Legislatura»;

Decreta

Recepisce le Premesse:

1. di approvare l'elenco regionale delle Fattorie didattiche accreditate, Allegato A di n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. di incaricare la Struttura competente a pubblicare l'elenco regionale sul sito della Direzione Generale Agricoltura e sul sito Buonalombardia, nonché di promuoverne la conoscenza utilizzando tutti i canali di informazione propri della Direzione Generale Agricoltura.

Il Direttore Generale:
Sandro Diego Cioccarelli

ALLEGATO A

FATTORIE DIDATTICHE ACCREDITATE AL 30 GIUGNO 2005

	Pr.	Nome/ragione sociale	Sede Legale	Sede Fattoria Didattica	Titolare Azienda
1	BG	Azienda agrituristica Ferdy	Loc. Fienili 24010 Lenna	Loc. Fienili 24010 Lenna	Ferdinando Quarteroni
2	BG	Azienda agrituristica El Frutero	via Parscera 10 24030 Villa d'Adda	via Parscera 10 24030 Villa d'Adda	Loredana Favaro
3	BG	Azienda Agrituristica Cascina Buona Speranza	via Pradone 17 24050 Zanica	via Pradone 17 24050 Zanica	Ettore Nosari
4	BG	Azienda agrituristica Cascina Baccia	via G.Pascoli 44 24040 Filago	via G.Pascoli 44 24040 Filago	Daniele Gabbiadini
5	BG	Azienda agrituristica San Rocco	Cascina S. Rocco di Sopra 24058 Romano di Lombardia	Cascina S. Rocco di Sopra 24058 Romano di Lombardia	Marino Bonetti
6	BG	Azienda agrituristica La Colorita	via Pavese 18 24060 Endine Gaiano	via Pavese 18 24060 Endine Gaiano	Mirella Selva
7	BG	Azienda agricola Tenuta degli Angeli	via Fara 2 24060 Carobbio degli Angeli	via Fara 2 24060 Carobbio degli Angeli	Emanuela Ghidini
8	BG	Azienda agrituristica S. Antonio	via Provinciale 28 24060 Grone	via Provinciale 28 24060 Grone	Rino Consoli
9	BG	Azienda Agrituristica Medolago Albani	via Redona 12 24069 Trescore Balneario	via Redona 12 24069 Trescore Balneario	Emanuele Medolago Albani
10	BG	Azienda agrituristica Tallarini «Il Fontanile»	via Fontanile 7 24060 Gandosso	via Fontanile 7 24060 Gandosso	Vincenzo Tallarini
11	BG	Azienda agrituristica Baita Salvasecca	via S. Lorenzo 26 Loc. Salvasecca 24020 Valbondione	via S. Lorenzo 26 Loc. Salvasecca 24020 Valbondione	Fabio Rodigari
12	BG	Azienda agricola «L'Alveare»	via Fontanella 11 24039 Sotto il Monte	via Fontanella 11 24039 Sotto il Monte	Roberto Bonacina
13	BG	Azienda agrituristica «Le Colline»	dei F.lli Salvi via Donizetti, 8 24018 Villa d'Almè	dei F.lli Salvi via Donizetti, 8 24018 Villa d'Almè	Oliviero Salvi
14	BG	Azienda agricola Apicoltura Martellini	via A. Galimberti, 28 24020 Scanzorosciate	via A. Galimberti, 28 24020 Scanzorosciate	Damiano Martellini
15	BG	Azienda agricola «Le Galose»	Strada Francesca km 13 24055 Cologno al Serio	Strada Francesca km 13 24055 Cologno al Serio	Fiorenzo Ardigò
16	BG	Oikos Cooperativa Sociale a r.l.	via Ronco Basso, 13 24018 Villa d'Almè	via Ronco Basso, 13 24018 Villa d'Almè	Fiorenzo Gervasoni
17	BG	Azienda agricola Agri Giò	Loc. Tezzi Alti 24020 Gandellino	Loc. Tezzi Alti 24020 Gandellino	Giovanna Sabini
18	BG	Azienda agricola Apicoltura Grisa	via Grumellina 26 24127 Bergamo	via Grumellina 26 24127 Bergamo	Annunzio Grisa
19	BG	Azienda agricola Al Del Mans Cooperativa Sociale	Valle del Manzo 24017 Serina	Valle del Manzo 24017 Serina	Giuseppe Belotti
20	BG	Azienda agrituristica Villa Delizia	via Marconi 7 24050 Mornico al Serio	via Marconi 7 24050 Mornico al Serio	Giorgio Dolci
21	BG	Azienda agricola Santinelli	via Stezzano 63 24126 Bergamo	via Stezzano 63 24126 Bergamo	Angelo Santinelli
22	BG	Azienda agricola Nozza Luca	via Reseghetti 689 24045 Fara Gera d'Adda	via Reseghetti 689 24045 Fara Gera d'Adda	Luca Nozza
23	BG	Azienda agricola Frigè Giovanni	via Cascina Fenaticchetta SS. Soncinese 24056 Fontanelle	via Cascina Fenaticchetta SS. Soncinese 24056 Fontanelle	Giovanni Frigè
24	BG	Azienda agricola Mosconi	via Valli 20 24010 Petosino di Sorisole	via Valli 20 24010 Petosino di Sorisole	Danilo Mosconi

	Pr.	Nome/ragione sociale	Sede Legale	Sede Fattoria Didattica	Titolare Azienda
25	BG	Azienda agrituristica Cascina Ombria	via Ombria 1 24030 Caprino Bergamasco	via Ombria 1 24030 Caprino Bergamasco	Giuseppe Vergani
26	BG	Azienda agrituristica San Rocco	via Ronchi 24060 Riva di Solto	via Ronchi 24060 Riva di Solto	Emilia Dal Forno
27	BG	Azienda agrituristica La Buca	via Fontanella 24054 Calcio	via Fontanella 24054 Calcio	Luigi Ranghetti
28	BG	Azienda agrituristica Prati Parini	via Ca' Chinaglio 8 24010 Sedrina	via Ca' Chinaglio 8 24010 Sedrina	Marco Fustinoni
29	BG	Azienda agrituristica La Peta	via Peta 3 24010 Costa Serina	via Peta 3 24010 Costa Serina	Maria Luisa Ghisleni
30	BG	Azienda agrituristica La Roncalina	via Belvedere 16 Loc. Gromlongo 24030 Palazzago	via Belvedere 16 Loc. Gromlongo 24030 Palazzago	Mariagrazia Roncalli
31	BG	Azienda agricola La Tordela	via Torricella 1 24060 Torre de' Roveri	via Torricella 1 24060 Torre de' Roveri	Marco Bernardi
32	BG	Azienda agricola «Amadio»	via dei Dossi 39 24045 Fara Gera d'Adda	via dei Dossi 39 24045 Fara Gera d'Adda	Ruggero Villa
33	BG	Azienda agricola «Ariete»	di Abbadini Mauro via Ceruti 3/A 24020 Gorno	di Abbadini Mauro via Ceruti 3/A 24020 Gorno	Mauro Abbadini
34	BG	Azienda agricola «Santo Stefano»	via Crema 29 24050 Zanica	via Crema 29 24050 Zanica	Mario Daleffe
35	BG	Azienda agricola La Rovere	via G. B. Marchesi 16 24060 Torre de' Roveri	via G. B. Marchesi 16 24060 Torre de' Roveri	Vincenzo Magri
36	BS	Azienda agrituristica Dosso Badino	piazza Europa 53 25040 Monticelli Brusati	piazza Europa 53 25040 Monticelli Brusati	Carola e Alessandra Morandi
37	BS	Azienda agricola Al Roccol	Strada Provinciale 79 25050 Ome (BS)	Strada Provinciale 79 25050 Ome (BS)	Gianluigi Vimercati Castellini
38	BS	Azienda agrituristica Dosso Sant'Andrea	Cascina Dosso S. Andrea 25027 Quinzano d'Oglio	Cascina Dosso S. Andrea 25027 Quinzano d'Oglio	Mariangela Lamagni
39	BS	Azienda Agrituristica Rosa dei Venti	via del Sardano 25070 Preseglie	via del Sardano 25070 Preseglie	Loredana Tononi
40	BS	Azienda agricola Cascina Le Caselle	via Garibaldi 28 25080 Prevalle	via Garibaldi 28 25080 Prevalle	Giambattista Goffi
41	BS	Azienda agrituristica San Faustino	loc. San Faustino 25040 Ceto	loc. San Faustino 25040 Ceto	Valentino Bonomi
42	BS	Azienda agrituristica Forest	via Roma II traversa 25 25049 Iseo	via Roma II traversa 25 25049 Iseo	Cinzia Romele
43	BS	Azienda agricola Istituto d'Istruzione superiore «Vincenzo Dandolo»	piazza Chiesa 2 25027 Bargnano di Corzano	piazza Chiesa 2 25027 Bargnano di Corzano	Piero Maffeis
44	BS	Azienda agricola Catena Rossa	via Massimo D'Azeglio 52 25068 Sarezzo	via Massimo D'Azeglio 52 25068 Sarezzo	Marilena Pinti
45	BS	Azienda agricola Calvino Gusto Supremo	via Calvino 4 25080 Padenghe sul Garda	via Calvino 4 25080 Padenghe sul Garda	Stefano Beretta
46	CO	Azienda agricola San Damiano	via Atene, 4 22036 Fecchio di Cantù	via Atene, 4 22036 Fecchio di Cantù	Marco Di Feo
47	CO	Azienda agrituristica The Green Farm	via al Gaggio 4 22070 Senna Comasco	via al Gaggio 4 22070 Senna Comasco	Maria Tettamanzi
48	CR	Azienda agrituristica Cascina Arcobaleno	via SS Trinità, 14 26010 Capergnanica	via SS Trinità, 14 26010 Capergnanica	Elisabetta De Grazia
49	CR	Azienda agrituristica Apiflor	piazza Garibaldi, 11 int. 26033 Pescarolo	piazza Garibaldi, 11 int. 26033 Pescarolo	Esterina Mariotti
50	CR	Azienda agrituristica S. Maria Bressamoro	via S. Lorenzo 1 26012 Castelleone	via S. Lorenzo 1 26012 Castelleone	Anna Emilia Galeotti Vertua
51	CR	Azienda agrituristica Il Girasole	Cascina Colombare 1/A 26010 Chieve	Cascina Colombare 1/A 26010 Chieve	Elisabetta e Manuela Fusar Poli
52	CR	Azienda agricola Lazzari Alessandra	Ca' de Alemanni 26030 Malagnino	Ca' de Alemanni 26030 Malagnino	Alessandra Lazzari
53	LC	Azienda agrituristica San Materno	Località San Materno 1 23856 Galbiate	Località San Materno 1 23856 Galbiate	Marilena Bonacina
54	LO	Azienda agricola Fioralia di Oldani Fabiano	via della Marescalca 20 26900 Lodi	via della Marescalca 20 26900 Lodi	Fabiano Oldani
55	LO	Azienda agricola Piero Gattoni	via Cascina Cascinazza 26843 Meleti	via Cascina Cascinazza 26843 Meleti	Piero Gattoni
56	LO	Azienda agricola Cascina Grazzanello	Cascina Grazzanello 26825 Mairago	Cascina Grazzanello 26825 Mairago	Spartaco Corvi
57	LO	Azienda agricola Le Cascine Conduzioni Agricole Immobiliari s.s.	via Cabrini 10 26845 Codogno (LO)	via Cascina dei Passerini 26827 Terranova dei Passerini	Carlo Vailati Riboni
58	LO	Azienda agricola Virolo s.s.	Tenuta Virolo 26837 Mulazzano	Tenuta Virolo 26837 Mulazzano	Benedetta Vedove
59	LO	Azienda agricola San Gabriele	Cascina San Gabriele 1 26853 Caselle Lurani	Cascina San Gabriele 1 26853 Caselle Lurani	Luigi Riva
60	LO	Azienda agricola Fratelli Toninelli	via Cascina Castagna 26854 Pieve Fissiraga	via Cascina Castagna 26854 Pieve Fissiraga	Giovanni Toninelli
61	LO	Azienda agricola Tenuta del Boscone	Cascina Isola 26823 Camairago	Cascina Isola 26823 Camairago	Antonio Biancardi
62	LO	Azienda agricola F.lli Baronchelli & Cerri	via Taietta 4 26855 Lodi Vecchio	Fraz. Ca' dell'Acqua, 15 26851 Borgo San Giovanni	Giampaolo e Giuseppe Baronchelli
63	LO	Azienda agricola Cascina Isolone	via Martiri della Libertà 1 26865 San Rocco al Porto	via S. Giovanni Bosco 26865 San Rocco al Porto	Luigi Gruppi
64	LO	Azienda agricola Brambilla Giovanni Cascina Tre Cascine	Cascina Tre Cascine 67 26900 Lodi	Cascina Tre Cascine 67 26900 Lodi	Giovanni Brambilla
65	LO	Istituto Tecnico Agrario «I.T.A.S. Tosi»	via Marconi 60 26845 Codogno	via Marconi 60 26845 Codogno	Ottorino Buttarelli
66	LO	Azienda agricola «Portadore Alto» s.s. di Baronchelli Giuseppe	Cascina Portadore Alto 26900 Lodi	Cascina Portadore Alto 26900 Lodi	Giuseppe Baronchelli
67	LO	Az. Agricola Didattico Sper. «E. Staffini» Villa Igea	viale della Resistenza 11 26845 Codogno (LO)	Podere Iseppina Villa Igea 53	Piero Leotta
68	MN	Azienda agrituristica Arginino Piccolo	via Arginino 9 46035 Ostiglia	via Arginino 9 46035 Ostiglia	Luisa Bellini
69	MN	Azienda agrituristica Corte Virgiliana	via Virgiliana 13 46030 Pietole/Andes di Virgilio	via Virgiliana 13 46030 Pietole/Andes di Virgilio	Fam. Boccalari

	Pr.	Nome/ragione sociale	Sede Legale	Sede Fattoria Didattica	Titolare Azienda
70	MN	Azienda agrituristica Corte Galvagnina	via Argine Tre Teste 9 46030 Cesole	via Argine Tre Teste 9 46030 Cesole	Vanni Feroldi
71	MN	Azienda agrituristica Corte San Giovanni	Strada San Silvestro 8/A 46100 Mantova	Strada San Silvestro 8/A 46100 Mantova	Daniela Alberini
72	MN	Azienda agrituristica Bio Welt	Strada Valeggio 16/A 46045 Pozzolo di Marmirolo	Strada Valeggio 16/A 46045 Pozzolo di Marmirolo	Sabina e Adriana Dossi
73	MN	Azienda agrituristica Cascina Sguazzarina	Strada Baldese 12 Loc. Sant'Anna 46042 Castel Goffredo	Strada Baldese 12 Loc. Sant'Anna 46042 Castel Goffredo	Fam. Pedretti
74	MN	Azienda agrituristica Corte Pagliare Verdieri	via Grande 2 46010 Commessaggio	via Grande 2 46010 Commessaggio	Rosa Amedea e Guglielmina Vignoli
75	MN	Azienda agrituristica Corte Valle San Martino	via Valle San Martino 30/c 46024 Moglia	via Valle San Martino 30/c 46024 Moglia	Giuseppe Mezza
76	MN	Azienda agrituristica Corte Medaglie d'Oro	via Argine Secchia Sud 63 46027 San Benetto Po	via Argine Secchia Sud 63 46027 San Benetto Po	Claudio Cobellini
77	MN	Azienda agrituristica Corte Fabbrica	via Dante Alighieri 21 Fraz. Torricella 46020 Motteggiana	via Dante Alighieri 21 Fraz. Torricella 46020 Motteggiana	Diego Amista
78	MN	Azienda agrituristica Tenuta Le Sorgive	via Piridello 6 46040 Solferino	via Piridello 6 46040 Solferino	Vittorio Serenelli
79	MN	Azienda Agr. Corte Le Cascine	via S. Cataldo 2 46030 Borgoforte	via S. Cataldo 2 46030 Borgoforte	Chiara Scaravelli
80	MI	Cascina Cappuccina Cooperativa Sociale a r.l.	via Verdi 20077 Melegnano	via Verdi 20077 Melegnano	Simone Bernazzani
81	MI	Azienda agrituristica Galatea	piazza Castello 1 20050 Sulbiate	piazza Castello 1 20050 Sulbiate	Simona Stacchezzini
82	MI	Azienda agrituristica Salazzara s.s.	Strada Valle 9 Cascina Salazzara 20013 Magenta	Strada Valle 9 Cascina Salazzara 20013 Magenta	Isabella Sangalli
83	MI	Azienda agrituristica Cascina Caremma	Cascina Caremma 20080 Besate	Cascina Caremma 20080 Besate	Gabriele Corti
84	MI	Azienda Agrituristica Panizzari Angelo	via Madonna dei Monti, 43 20078 San Colombano al Lambro	via Madonna dei Monti, 43 20078 San Colombano al Lambro	Angelo Panizzari
85	MI	Azienda Agrituristica Murree	via Villoresi 40 20020 Busto Garolfo	via Villoresi 40 20020 Busto Garolfo	Luigi Brognoli
86	MI	Azienda agricola Cascina Bullona	via Mentana 4/1 20013 Magenta (MI)	Strada Valle 32 20013 Magenta	Stefano Beja
87	PV	Azienda agrituristica Cascina Venesia	via Roma 54 27040 Mezzanino	via Roma 54 27040 Mezzanino	Patrizia Da Ros
88	PV	Azienda agrituristica La Corte Ghiotta	via Bruno Buozzi 41 27029 Vigevano (PV)	Cascina Terno 27020 Velezzo Lomellina	Fabio Brugnoli
89	PV	Azienda agrituristica La Fattoria delle Ginestre	via Genestrello 1 27054 Montebello della Battaglia	via Genestrello 1 27054 Montebello della Battaglia	Lina Barbieri
90	PV	Azienda agrituristica Spizzirò	Loc. Spizzirò 7 27050 Bagnaria	Loc. Spizzirò 7 27050 Bagnaria	Aristide Riccardi
91	PV	Azienda agrituristica Cascina Quartiago	Frazione Beccalzù via Cascina Quartiago 7 27010 Bascapè	Frazione Beccalzù via Cascina Quartiago 7 27010 Bascapè	Marta Goglio
92	PV	Azienda agrituristica Sant'Antonio	via Reg. Sant'Antonio 143 27049 Stradella	via Reg. Sant'Antonio 143 27049 Stradella	Andrea Cavalli
93	PV	Azienda agrituristica Sulla via del Sale	via Prodongo 8 27050 Brallo di Pregola	Frazione Corbesassi loc. Piani di Lesima 27050 Brallo di Pregola	Piegiorger Gerboni
94	PV	Azienda agricola Zerbi F.lli s.s.	via Roma 69 27030 Pieve Albignola	via Roma 69 27030 Pieve Albignola	Francesca Zerbi
95	PV	Azienda agricola Tenuta San Giovanni	via Uberto De Olevano 6 27020 Olevano di Lomellina	via Uberto De Olevano 6 27020 Olevano di Lomellina	Alessandra Sartori
96	PV	Azienda agricola L'Oasi	via Samperone Località Cascine Calderari 27012 Certosa di Pavia	via Samperone Località Cascine Calderari 27012 Certosa di Pavia	Davide Carlini
97	SO	Azienda agricola La Fiorida s.r.l. Bionatura Valtellina	via Lungo Adda 23016 Mantello	via Lungo Adda 23016 Mantello	Olesia Ciaponi
98	VA	Azienda agrituristica La Fattoria	via Lentate 18 21018 Sesto Calende	via Lentate 18 21018 Sesto Calende	Livio Formaggio
99	VA	Azienda agricola Kedo	via Addolorata 3 Frazione Piero 21010 Curiglia con Monteviasco	via Addolorata 3 Frazione Piero 21010 Curiglia con Monteviasco	Nicoletta Ruscio
100	VA	Azienda agrituristica Wilma Tschang	Località Pira Pianeggi 9/11 21010 Castelvaccana	Località Pira Pianeggi 9/11 21010 Castelvaccana	Wilma Tschang
101	VA	Azienda agricola Pasquè	via 1° Maggio 11 21020 Casale Litta	via 1° Maggio 11 21020 Casale Litta	Rainero e Caielli
102	VA	Azienda agricola Agriturismo Bonè	Contrada Bonè 8 21034 Cocquio Trevisago	Contrada Bonè 8 21034 Cocquio Trevisago	Giovanni Locatelli
103	VA	Azienda agricola Canale Alfonso	via Ugo Foscolo 10 21022 Azzate	via Ugo Foscolo 10 21022 Azzate	Liliana e Nadia Canale

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20050110)

(4.6.1)

Circ.r. 19 settembre 2005 - n. 37

Indicazioni sulle modalità di misurazione delle distanze fra impianti di distribuzione carburanti

In relazione alle richieste di chiarimento avanzate dalla Consulta Regionale Carburanti, concernenti la normativa di riferi-

mento per la corretta misurazione delle distanze fra impianti di distribuzione carburanti ubicati all'interno dei centri abitati e fuori dai medesimi, si forniscono le seguenti indicazioni applicative.

Distanze minime da rispettare nella realizzazione degli impianti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. n. 24/2004, l'apertura di un nuovo impianto deve rispettare le

distanze minime sia da impianti esistenti che da impianti con domande in fase istruttoria, previste dalla seguente tabella 3.3 del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui alla d.c.r. n. VII/1137 del 15 dicembre 2004.

Tab. 3.3 – Distanze minime tra impianti eroganti sia benzina che gasolio (effettiva percorrenza)

Centro abitato	a) 500 e 1.500 metri	Da altri impianti ubicati rispettivamente all'interno del centro abitato e fuori dal medesimo
Fuori centro abitato	a) 1.500 metri	Da impianti ubicati in centro abitato e da impianti ubicati fuori dal centro abitato non ricompresi nei casi b) e c) seguenti
	b) 4.000 metri	Da impianti ubicati sul medesimo lato di strada statale o provinciale, ridotti a 2.000 metri se situati sul lato opposto
	c) 6.000 metri	Da impianti ubicati sul medesimo lato di strada statale o provinciale con quattro o più corsie e spartitraffico centrale, ridotti a zero metri se situati sul lato opposto

Le distanze vanno calcolate rispetto agli impianti esistenti e in progetto anche se ubicati in Comuni diversi da quello ove è previsto l'impianto da realizzare.

Al fine di evitare contrasti interpretativi sull'applicazione delle distanze indicate nella tabella 3.3 del Programma citato, si invitano i Comuni in indirizzo ad attenersi ai criteri per la misurazione delle distanze fra impianti, di cui all'art. 8 della d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 7/20635 «Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione dell'art. 3 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24» e alle seguenti disposizioni statali sull'individuazione di «centro abitato».

L'art. 3, comma 1, punto 8 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 «Codice della Strada», definisce il centro abitato:

«Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».

La circolare Ministero LL.PP. 29 dicembre 1997 n. 6709/97 (G.V. 38 del 16 febbraio 1998) al punto 1 precisa ulteriormente la definizione di «centro abitato» stabilendo che la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del Codice della Strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo»: pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da «strade, piazze, giardini o simili ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.

La circolare sopra indicata prevede inoltre che i Comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente con delibera di Giunta, ai sensi dall'art. 4 del Codice della Strada, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8 del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del proprio territorio comunale.

Nella delibera di Giunta saranno specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato. Tale delibera, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice della Strada, sarà scortata da «idonea cartografia» aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine delle medesime.

In mancanza della delibera di Giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della l. n. 126/1958, si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel caso in cui sia stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di traversa interna, alle stesse richieste si applica la disciplina prevista per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale.

Il dirigente: Paolo Mora

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20050111)

(4.4.0)

D.d.u.o. 21 settembre 2005 - n. 13697

Bando DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione» (d.d.s. n. 26 del 10 gennaio 2005). Esiti della valutazione

LA DIRIGENTE DELLA U.O.

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E PMI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle PMI;
- il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore;
- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;
- la Decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al DocUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia a seguito della revisione di medio periodo;
- il Complemento di Programmazione vigente del DocUP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2004 a seguito della revisione di metà periodo;

Visto il decreto del dirigente della struttura del 10 gennaio 2005 n. 26 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2005 che approva il bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario cofinanziabili con il FESR a valere sull'Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» – Misura 1.2 «Sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese» – Sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione»;

Rilevato che le domande pervenute entro la scadenza prevista sono state valutate secondo le modalità e i criteri stabiliti nel bando citato; dato atto che le modalità di gestione ed istruttoria, per quanto non espressamente previsto dal bando, sono descritte nell'apposito manuale approvato con decreto del dirigente della struttura competente n. 8413 dell'1 giugno 2005;

Rilevato che, a seguito dell'istruttoria, come risulta dalla documentazione agli atti della Struttura Sostegno agli Investimenti:

- sono risultate ammissibili 155 domande sulle 168 presentate, come specificato nell'allegato A;
- sono risultate non ammissibili 13 domande, come specificato nell'allegato B;

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie alla erogazione degli incentivi ammessi a seguito di istruttoria, ammontanti a € 4.213.158,59 trovano necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 2.3.10.4.3.51.5893;

Vista la d.g.r. 8/207 del 27 giugno 2005 avente per oggetto «Il provvedimento organizzativo - VIII legislatura»

Decreta

1. di approvare - in attuazione del decreto del dirigente di struttura del 10 gennaio 2005 n. 26 - i progetti ammessi a valere sul DocUP Ob. 2 (2000-2006) - Sottomisura 1.2.E «Incentivi all'innovazione» come specificato nella «Graduatoria dei progetti ammessi all'agevolazione» (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che specifica il punteggio assegnato, l'investimento ammesso e il contributo concesso;

2. di approvare l'«Elenco dei progetti non ammessi all'agevolazione» (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che specifica le motivazioni di inammissibilità;

3. di impegnare la somma di € 4.213.158,59 con imputazione

al capitolo 2.3.10.4.3.51.5893 del bilancio 2005, a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A (ruolo 25046);

4. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

5. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi a seguito della presentazione della rendicontazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese così come richiesto dal bando;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web www.regione.lombardia.it.

La dirigente: Silvana Ravasio

ALLEGATO A

DocUP Ob. 2 2000-2006 - Asse 1 - Misura 1.2 - Sottomisura 1.2.E
ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE

N. progr.	N. dom.	ID	N. prot.	Data	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Prov.	Punt. assegn.	Investimento presentato €	Investimento ammesso €	Contributo concesso €
1	26	6489	5354	15/04/2005	STR SPA	PEGOGNAGA	MN	16	308.750,00	308.750,00	92.625,00
2	16	6372	5052	08/04/2005	PIUSI SPA	SUZZARA	MN	14	110.000,00	110.000,00	33.000,00
3	46	6504	5271	14/04/2005	MANNI SPA	BANGOLO SAN VITO	MN	14	160.600,00	160.600,00	48.180,00
4	39	6500	5272	14/04/2005	DINAMICA GENERALE SRL	POGGIO RUSCO	MN	14	210.000,00	210.000,00	63.000,00
5	102	7065	5460	18/04/2005	ELICA SRL	EDOLO	BS	14	400.410,00	351.810,00	105.543,00
6	143	7077	5432	18/04/2005	FAROIL SRL	MOTTEGGIANA	MN	13	40.800,00	40.800,00	12.240,00
7	51	6485	5440	18/04/2005	GEBBA SRL	VEZZA D'OGGIO	BS	12	362.980,00	337.630,00	101.274,00
8	103	7089	5442	18/04/2005	ROTA SRL	EDOLO	BS	12	339.930,00	298.910,00	89.673,00
9	82	6944	5444	18/04/2005	MARES SRL	EDOLO	BS	12	242.850,00	197.770,00	59.331,00
10	87	6989	5455	18/04/2005	MARGI SRL	PONTE DI LEGNO	BS	12	300.200,00	270.900,00	81.270,00
11	84	6985	5457	18/04/2005	CRINA SRL	EDOLO	BS	12	388.850,00	374.650,00	112.395,00
12	54	6962	5458	18/04/2005	DAMAS SRL	VEZZA D'OGGIO	BS	12	254.100,00	234.500,00	70.350,00
13	6	6148	4445	25/03/2005	MIDA IMPIANTI SRL	CASTIONE ANDEVENNO	SO	11	17.469,25	17.469,25	5.240,77
14	7	6181	4499	29/03/2005	EUROTUBI SRL	BORGOFRANCO	MN	11	106.690,00	106.690,00	32.007,00
15	145	7083	5403	18/04/2005	ISANET SRL	POGGIO RUSCO	MN	11	30.000,00	29.400,00	8.820,00
16	134	7084	5431	18/04/2005	ALLPACK SRL	SUZZARA	MN	11	129.702,00	126.402,00	37.920,60
17	45	6505	5310	14/04/2005	BERMAN SPA	SAN BENEDETTO PO	MN	10	145.320,00	145.320,00	43.596,00
18	49	6958	5337	15/04/2005	I.M.M.C. SNC INUSTI TULLIO & C.	BERZO DEMO	BS	10	26.000,00	26.000,00	7.800,00
19	17	6490	5355	15/04/2005	ZA-MAR SRL	SUZZARA	MN	10	27.600,00	27.600,00	8.280,00
20	75	6983	5358	15/04/2005	MARNATE TRASFORMATORI SRL	MARNATE	VA	10	67.300,00	67.300,00	20.190,00
21	76	6949	5393	18/04/2005	EDILFIBRO SPA	ARENA PO	PV	10	220.000,00	204.000,00	38.449,35
22	137	7097	5410	18/04/2005	AGAPE SRL	BAGNOLO SAN VITO	MN	10	126.400,00	126.400,00	37.920,00
23	140	6947	5427	18/04/2005	DG INTERNATIONAL SRL	POLESINE DI PEGOGNAGA	MN	10	144.525,00	144.525,00	43.357,50
24	53	6961	5438	18/04/2005	ENERGY RECUPERATOR SRL	CARPENEDOLO	BS	10	913.000,00	913.000,00	273.900,00
25	83	6986	5443	18/04/2005	SILBA SRL	EDOLO	BS	10	425.610,00	393.410,00	118.023,00
26	85	6987	5450	18/04/2005	B.I.T. BELLAVISTA INIZIATIVE TURISTICHE	PONTE DI LEGNO	BS	10	536.000,00	536.000,00	160.800,00
27	55	6963	5459	18/04/2004	MC SRL	VEZZA D'OGGIO	BS	10	265.680,00	247.210,00	74.163,00
28	92	6997	5464	18/04/2005	DATEK SRL	OLGIATE OLONA	VA	10	698.000,00	698.000,00	209.400,00
29	15	6371	5051	08/04/2005	LA DOLCE ARTE DI SIMONE GIBERTONI E C. SNC	SUZZARA	MN	9	129.640,00	129.640,00	38.892,00
30	11	6422	5061	11/04/2005	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL	OLMO AL BREMBO	BG	9	120.275,72	120.275,72	36.082,72
31	113	7023	6904	12/05/2005	FACCIOLI IMPIANTI SRL	RONCOFERRARO	MN	9	73.000,00	73.000,00	21.900,00

N. progr.	N. dom.	ID	N. prot.	Data	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Prov.	Punt. assegn.	Investimento presentato €	Investimento ammesso €	Contributo concesso €
32	74	6982	3556	15/04/2005	LANDINI SAS DI P. BORGIO & C.	LEGNANO	MI	8	275.000,00	275.000,00	79.398,75
33	14	6392	5053	08/04/2005	GIULIANI SRL	SUZZARA	MN	8	61.606,00	61.606,00	18.481,80
34	13	6397	5055	08/04/2005	BRAR ELETTROMECCANICA SRL	PEGOGNAGA	MN	8	178.700,00	178.700,00	53.610,00
35	44	6508	5273	14/04/2005	ROTER ITALIA SRL	SALIZOLE	VE	8	32.754,70	32.754,70	9.826,41
36	18	6440	5309	14/04/2005	WOLAGRI SRL	SUZZARA	MN	8	117.500,00	117.500,00	35.250,00
37	37	6502	5311	14/04/2005	NUOVA ELETTRA SRL	SUZZARA	MN	8	84.638,00	84.638,00	25.391,40
38	50	6959	5357	15/04/2005	NEGRINI SRL	QUISTELLO	MN	8	220.645,00	220.645,00	66.193,50
39	40	6953	5374	18/04/2005	MESIT SRL	MILANO	MI	8	112.950,00	112.950,00	33.885,00
40	142	7076	5385	18/04/2005	LA PADANA SNC	PEGOGNAGA	MN	8	31.015,00	31.015,00	9.304,50
41	91	6996	5404	18/04/2005	B.M. ITALIA SRL	CASTIONE ANDEVENNO	SO	8	60.474,04	60.474,04	17.360,68
42	148	7073	5409	18/04/2005	BTSR INTERNATIONAL SPA	OLGIATE OLONA	VA	8	252.190,00	252.190,00	75.657,00
43	31	7064	5413	18/04/2005	NUOVA SIGA SPA	AVERARA	BG	8	61.361,75	46.361,75	13.908,52
44	42	6955	5417	18/04/2005	ZURETTI LUIGI & C. SNC	MESENZANA	VA	8	76.000,00	76.000,00	22.800,00
45	98	7003	5418	18/04/2005	E.C.M. ENGINEERING COSTRUZIONI MONTAGGI SRL	LEGNANO	MI	8	408.000,00	408.000,00	122.400,00
46	126	7036	5441	18/04/2005	STUDIO ASSOCIATO BONASSI & NEGRI	TIGNALE	BS	8	73.067,00	73.067,00	21.920,10
47	86	6988	5453	18/04/2005	SLINGOFER MECCANICA SPA	VEZZA D'OGGIO	BS	8	273.500,00	243.500,00	73.050,00
48	101	7004	5456	18/04/2005	A.E.S. ADVANCED ENGINEERING SERVICE SRL	LEGNANO	MI	8	293.500,00	291.000,00	87.300,00
49	139	6946	6425	18/04/2005	DG INTERNATIONAL SRL	POLESINE DI PEGOGNAGA	MN	8	17.470,00	17.470,00	5.241,00
50	122	7079	6740	11/05/2005	CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA	BUSTO ARSIZIO	VA	8	55.000,00	51.400,00	15.420,00
51	119	7030	6898	12/05/2005	NEXTEC SRL	BUSTO ARSIZIO	VA	8	37.000,00	37.000,00	11.100,00
52	118	7029	6899	12/05/2005	EOWATT SRL	MILANO	MI	8	217.000,00	217.000,00	62.412,82
53	1	6138	3158	04/03/2005	BELLINTANI IMPIANTI SRL	POGGIO RUSCO	MN	7	13.000,00	13.000,00	3.900,00
54	5	6146	4190	23/03/2005	LISALAB SRL	LEGNANO	MI	7	47.021,72	47.021,72	14.106,52
55	65	6973	5221	14/04/2005	DAY TIME SRL	BIELLA	BI	7	82.044,93	82.044,93	24.613,48
56	27	6488	5236	15/04/2005	SAEL SRL	MUSSO	CO	7	74.731,00	74.731,00	22.419,30
57	71	6979	5349	15/04/2005	ALLIX SRL	CUGGIONO	MI	7	25.960,00	25.960,00	7.788,00
58	138	7086	5414	18/04/2005	BOS. GAS SRL	SERRAVALLE A PO	MN	7	16.000,00	16.000,00	4.800,00
59	135	7085	5430	18/04/2005	LATERIZI BRIONI SRL	GONZAGA	MN	7	72.792,00	70.742,00	21.222,60
60	69	6977	5532	20/04/2005	ERREGI DI WILMA, MAURO GUSSONI & C. SNC	FAGNANO OLONA	VA	7	27.526,20	26.526,20	7.957,86
61	153	7080	6401	04/05/2005	CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA	BUSTO ARSIZIO	VA	7	65.800,00	44.800,00	13.440,00
62	159	7042	6623	09/05/2005	ZINCOMETAL SPA	INVERUNO	MI	7	10.600,00	10.600,00	3.180,00
63	166	7038	6840	12/05/2005	KEISDATA SRL	LEGNANO	MI	7	125.000,00	125.000,00	37.500,00
64	58	6966	6893	12/05/2005	TECNOMAC DI BARBESTA FRANCO E C. SNC	SONDRIO	SO	7	47.050,00	47.050,00	14.115,00
65	115	7025	6908	12/05/2005	ROVERSI CESARE ARREDAMENTI SRL	MOGLIA	MN	7	25.000,00	25.000,00	7.500,00
66	108	7015	7027	13/05/2005	LEGNANO ECOTER SRL	MILANO	MI	7	13.300,00	13.300,00	3.990,00
67	3	6142	4433	25/03/2005	ASTICHER SRL	MALONNO	BS	6	13.568,01	13.568,01	4.070,40
68	149	7074	5219	18/04/2005	TESSILTORRE SRL	DAIRAGO	MI	6	10.750,00	10.750,00	3.225,00
69	28	6486	5340	15/04/2005	ELLE IMPIANTI E COSTRUZIONI DI NEGRINI IVAN	POGGIO RUSCO	MN	6	12.910,00	12.910,00	3.873,00

N. progr.	N. dom.	ID	N. prot.	Data	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Prov.	Punt. assegn.	Investimento presentato €	Investimento ammesso €	Contributo concesso €
70	133	7090	5429	18/04/2005	LITHOPACK SRL	SUZZARA	MN	6	22.000,00	20.600,00	6.180,00
71	95	7000	5461	18/04/2005	ELETTRO SERVICE DI MAZZOLA CLAUDIO E C. SNC	QUISTELLO	MN	6	18.500,00	18.500,00	5.550,00
72	94	6999	5463	18/11/2005	MARTINI & MARTINI SNC	MAGNACAVALLLO	MN	6	10.997,41	10.997,41	3.299,22
73	131	7008	5479	19/04/2005	BERNINI DI BERNINI ARCHINTO ED EREDI BERNINI ENZO SNC	SAN BENEDETTO PO	MN	6	11.280,00	11.280,00	3.384,00
74	162	7045	6849	12/05/2005	MALGARINI AUTO	CANTALUPO DI CERRO MAGGIORE	MI	6	10.500,00	10.500,00	3.150,00
75	117	7027	6902	12/05/2005	LITOCARTOTECNICA PIGNI SRL	GORLA MAGGIORE	VA	6	199.800,00	199.300,00	59.790,00
76	68	7005	7008	13/05/2005	RIVAPLAST SRL	GORLA MINORE	VA	6	7.500,00	7.500,00	2.250,00
77	64	6972	7009	13/05/2005	BONFANTI IMPIANTI SRL	SAN GIORGIO S/LEGNANO	MI	6	12.640,00	12.640,00	3.792,00
78	61	6969	7019	13/05/2005	ALFA VALVOLE SRL	CASOREZZO	MI	6	325.000,00	325.000,00	97.500,00
79	8	6230	4910	04/04/2005	CONFEZIONI LA ROSA SPA	GORLA MINORE	VA	5	50.000,00	52.000,93	15.600,30
80	152	7069	5203	13/04/2005	PICCO ANGELO & C. SNC	CASTANO PRIMO	MI	5	6.500,00	6.500,00	1.950,00
81	38	6501	5241	14/04/2005	G. MARCHETTI SNC DI GIOVANNI MARCHETTI & C.	GERMIGNAGA	VA	5	40.020,00	40.020,00	12.006,00
82	21	6443	5321	14/04/2005	ROSTONI MACCHINE SPA	BUSTO ARSIZIO	VA	5	54.016,00	53.466,00	16.039,80
83	25	6447	5327	15/04/2005	ALGIA SAS DI CLAUDIO ASCHIERI & C.	ARCONATE	MI	5	32.738,84	31.238,84	9.371,65
84	70	6978	5346	15/04/2005	SAVARÈ I.C. SRL	MILANO	MI	5	83.317,24	79.417,24	23.825,17
85	141	7087	5376	18/04/2005	CALZOLARI SRL	GONZAGA	MN	5	73.828,58	71.628,58	21.488,57
86	78	6984	5406	18/04/2005	PRO SYSTEM SPA	MILANO	MI	5	11.712,50	11.712,50	3.513,75
87	41	6954	5419	18/04/2005	PRIMA SRL	BUSTO ARSIZIO	VA	5	53.503,00	53.503,00	16.050,90
88	100	7006	5448	18/04/2005	IWS DI CRISTIAN ORTO	CERRO MAGGIORE	MI	5	89.000,00	89.000,00	26.700,00
89	154	7070	6398	04/05/2005	COSEPI SRL	COLERE - FRAZ. DEZZO DI SCALVE	BG	5	19.613,37	19.613,37	5.884,01
90	125	7035	6738	11/05/2005	OFFICINE MECCANICHE SAN GIORGIO SPA	VILLA CORTESE	MI	5	105.000,00	105.000,00	31.500,00
91	167	7039	6839	12/05/2005	B.P.R. SAS DI MARCO MALAVASI & C.	MOGLIA FRAZ. BONDANELLO	MN	5	215.000,00	215.000,00	64.500,00
92	165	7037	6842	12/05/2005	SINERGA SPA	MILANO	MI	5	92.000,00	92.000,00	27.600,00
93	57	6965	6895	12/05/2005	BODINI SRL	CUGGIONO	MI	5	39.511,53	34.927,53	10.478,25
94	62	6970	7011	13/05/2005	TEMA SPA	MILANO	MI	5	32.925,40	32.625,40	9.787,62
95	109	7016	7022	13/05/2005	VALENTINE SNC	MARNATE	VA	5	18.350,00	16.300,00	4.890,00
96	20	6442	5320	14/04/2005	ELANGRILL SRL	OLGIATE OLONA	VA	4	14.350,00	14.350,00	4.305,00
97	23	6445	5324	14/04/2005	F.LLI RIGHETTO SNC DI RIGHETTO RENATO & C.	GORLA MAGGIORE	VA	4	10.500,00	10.500,00	3.150,00
98	89	6994	5383	18/04/2005	SAMED SNC DI LEPORE MARCO	SONDALO	SO	4	11.180,00	11.180,00	3.354,00
99	90	6995	5384	18/04/2005	EFFEBI SRL	SONDALO	SO	4	13.963,16	13.963,16	4.188,95
100	80	6941	5388	18/04/2005	CONCERIA GAIERA GIOVANNI SPA	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	4	16.000,00	16.000,00	4.800,00
101	32	6948	5412	18/04/2005	MECCANICA BREMBANA SPA	BREMBILLA	BG	4	172.750,00	172.750,00	51.825,00
102	33	6949	5436	18/04/2005	VALSAVIORE SERVIZI SRL	CEDEGOLO	BS	4	34.363,00	30.000,00	9.000,00
103	156	7066	6526	05/05/2005	OFFICINA MECCANICA EREDI CANTI GREGORIO DI CANTI DAVIDE E C.	CORTENO GOLGI - FRAZ. LOMBRO	BS	4	15.000,00	15.000,00	4.500,00

N. progr.	N. dom.	ID	N. prot.	Data	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Prov.	Punt. assegn.	Investimento presentato €	Investimento ammesso €	Contributo concesso €
104	158	7041	6621	09/05/2005	COELFRA SNC DI RASTELLI FLAVIO & C.	SONDALO	SO	4	12.443,70	12.443,70	3.733,11
105	164	7056	6845	12/05/2005	ELETTROMECCANICA BUSTESE SRL	BUSTO ARSIZIO	VA	4	18.600,00	18.600,00	5.580,00
106	112	7022	6903	12/05/2005	F.LLI FUMAGALLI SAS DI BAROLI R. E C.	BUSTO GAROLFO	MI	4	27.000,00	27.000,00	8.100,00
107	114	7024	6906	12/05/2005	RUGGERI SRL	SONICO	BS	4	7.300,00	3.484,00	1.045,20
108	168	7040	6910	12/05/2005	PIALEGNO SRL	COLERE - FRAZ. DEZZO DI SCALVE	BG	4	97.000,00	97.000,00	29.100,00
109	116	7026	6911	12/05/2005	BRONIK SNC DI ACQUAVIVA NICOLA E DELLA PEPA NICOLA	DAIRAGO	MI	4	9.260,00	9.260,00	2.778,00
110	106	7013	6917	12/05/2005	TELE-DATA NETWORKING SRL	RESCALDINA	MI	4	10.850,00	10.850,00	3.255,00
111	22	6444	53223	14/04/2005	FALEGNAMERIA CERIOTTI SRL	ARCONATE	MI	4	10.500,00	10.500,00	3.150,00
112	4	6141	4528	29/03/2005	ECOINDUSTRIA DI TAMASSIA PAOLO	SAN BENEDETTO PO	MN	3	8.495,34	8.495,34	2.548,60
113	72	6980	5350	15/04/2005	IDROCLIMA DI CASTAGNA DANILO	MAGNAGO	MI	3	17.000,00	17.000,00	5.100,00
114	73	6981	5361	15/04/2005	FONDERIE GIORGETTI GIOVANNI DI GIORGETTI LUIGI & C. SAS	RESCALDINA	MI	3	109.040,00	109.040,00	32.712,00
115	77	6939	5392	18/04/2005	CONCERIA GAIERA GIOVANNI SPA	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	3	35.461,00	35.461,00	10.638,00
116	81	6942	5394	18/04/2005	MAGLIFICIO MIDA SRL	CASTELLANZA	VA	3	64.996,00	64.996,00	19.489,80
117	34	6950	5435	18/04/2005	PLANETEX SRL	BUSTO ARSIZIO	VA	3	90.400,00	90.400,00	27.120,00
118	67	6975	5531	20/04/2005	ARRATEX SRL	MILANO	MI	3	50.622,26	50.622,26	15.186,68
119	155	7057	6524	05/05/2005	GAR DI ANGELO CAZZANIGA SAS	CASTANO PRIMO	MI	3	65.830,00	65.830,00	19.749,00
120	121	7032	6739	11/05/2005	GIANNI CRESPI FODERAMI SPA	VILLA CORTESE	MI	3	31.305,00	31.305,00	9.391,50
121	123	7033	6741	11/05/2005	BRIKS SOLUTION SRL	BUSTO ARSIZIO	VA	3	10.900,00	10.900,00	3.270,00
122	120	7031	6898	12/05/2005	RAIN SPA	MILANO	MI	3	95.000,00	95.000,00	28.500,00
123	104	7011	6914	12/05/2005	CINZIA MORANDI	TREMOSINE	BS	3	4.850,00	4.850,00	1.455,00
124	111	7021	7021	13/05/2005	MARMI MAURI SRL	LANZADA	SO	3	26.572,00	13.472,00	4.041,60
125	10	6347	4825	01/04/2005	FARAVELLI F.LLI DI FARAVELLI VITTORIO & C. SNC	S. MARIA DELLA VERSA	PV	2	6.524,00	6.524,00	1.957,20
126	9	6350	5003	06/04/2005	MIGLIO EMILIO	DOMASO	CO	2	42.400,00	42.400,00	12.720,00
127	12	6401	5049	08/04/2005	ELETTROTECNICA GATTI SAS	CASTIONE ANDEVENNO	SO	2	5.570,18	5.570,18	1.671,00
128	151	7068	5150	13/04/2005	I.C.B. SRL	EDOLO	BS	2	8.110,00	8.110,00	2.433,00
129	19	6441	5319	14/04/2005	MODELLERIA F.LLI DE ANGELIS SNC DI DE ANGELIS GAETANO & C.	MARNATE	VA	2	17.278,00	16.178,00	4.853,40
130	146	7082	5387	18/04/2005	GARCIA SNC	PEGOGNAGA	MN	2	140.000,00	135.000,00	40.500,00
131	97	7002	5400	18/04/2005	EDILPA DI PAGANINI GEO. GIULIO C. SNC	ARCONATE	MI	2	7.040,40	7.040,40	2.112,12
132	157	7067	5401	18/04/2005	DOM.TEL	SAN GIORGIO SUL LEGNANO	MI	2	23.500,00	23.500,00	7.050,00
133	36	6952	5408	18/04/2005	TECNOELETTRA SAS DI VALENTE SALOMONE C.	MAGNAGO	MI	2	5.616,14	5.616,14	1.684,84
134	132	7009	5416	18/04/2005	STUDIO ELLE SRL	COMO	CO	2	64.821,00	64.821,00	19.446,30
135	147	7072	5428	18/04/2005	LABORATORIO DI ANALISI ZOOTECNICHE DI DR. M. & E. MANCINELLI	GONZAGA	MN	2	31.496,46	31.496,46	9.448,94
136	136	6945	5451	18/04/2005	SERBAPLAST SRL	OLTRE IL COLLE	BG	2	21.000,00	21.500,00	6.450,00

N. progr.	N. dom.	ID	N. prot.	Data	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	Prov.	Punt. assegn.	Investimento presentato €	Investimento ammesso €	Contributo concesso €
137	99	2710	5452	18/04/2005	CD ELETTRICA SRL ELETTROTECNICA INDUSTRIALE	VILLA CORTESE	MI	2	14.442,00	14.442,00	4.332,60
138	128	6992	5491	19/04/2005	SALDOFLEX SRL	SOLBIATE OLONA	VA	2	26.000,00	26.000,00	6.956,12
139	129	6991	5493	19/04/2005	OFFICINE MECCANICHE FILIPPINI E PAGANINI SRL	SOLBIATE OLONA	VA	2	26.600,00	26.600,00	7.175,49
140	88	6990	6045	28/04/2005	CAMURRI LUIGI DI TOSI A. E C. SAS	MOGLIA	MN	2	12.180,00	10.330,00	3.099,00
141	163	7055	6846	12/05/2005	OROBICA TECNOIMPIANTI SRL	VERTOVA	BG	2	10.500,00	8.401,19	2.520,35
142	107	7014	6920	12/05/2005	HOTEL VILLE MONTEFIORI SRL	GARDONE RIVIERA	BS	2	2.033,80	2.033,80	610,14
143	130	7007	7007	19/04/2005	COSTRUZIONI MECCANICHE TECOM SRL	OLGIATE OLONA	VA	2	37.480,00	37.480,00	11.244,00
144	150	7075	5129	12/04/2005	TERRENI SRL	PARABIAGO	MI	0	12.000,00	9.000,00	2.700,00
145	29	6491	5166	13/04/2005	COVEN SRL	CASOREZZO	MI	0	9.492,80	8.992,80	2.697,84
146	48	6957	5367	15/04/2005	EDIL LENNO SRL	COMO	CO	0	9.795,21	9.795,21	2.938,56
147	96	7001	5375	18/04/2005	STUDIO MONTOLI	CANEGRATE	MI	0	14.179,00	14.179,00	4.253,70
148	43	6518	5389	18/04/2005	CONCERIA CAIERA GIOVANNI SPA	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0	50.000,00	50.000,00	15.000,00
149	47	6956	5390	18/04/2005	CONCERIA GAIERA GIOVANNI SPA	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0	94.000,00	94.000,00	28.200,00
150	144	7081	5391	18/04/2005	GARCIA SNC	PEGOGNAGA	MN	0	126.720,00	126.720,00	37.391,69
151	79	6943	5396	18/04/2005	MAGLIFICIO MIDA SRL	CASTELLANZA	VA	0	25.000,00	25.000,00	7.500,00
152	35	6951	5411	18/04/2005	COSTRUZIONI SPADA GIACOMO SRL	SCHILPARIO	BG	0	6.536,82	6.536,82	1.961,04
153	30	6519	5437	18/04/2005	A.D.M.E. SRL	STRADELLA	PV	0	20.129,00	20.129,00	6.038,00
154	127	6993	5789	26/04/2005	PHOTO SPEED II DI GALLETTA SANORO	LUINO	VA	0	4.100,00	4.100,00	1.230,00
155	66	6974	6176	02/05/2005	HIDROBERG SRL	GANDELLINO	BG	0	22.000,00	22.000,00	6.600,00
TOTALE									14.567.437,46	14.149.256,58	4.213.158,59

ALLEGATO B

DocUP Ob. 2 2000-2006 - Asse 1 - Misura 1.2 - Sottomisura 1.2.E
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE

N. progr.	N. dom.	ID	N. prot.	Data	RAGIONE SOCIALE	CITTÀ	Prov.	MOTIVAZIONE
1	2	6137	3027	02/03/2005	MOVIESTAR ITALIA DI BASILICO STEFANIA	COGLIATE	MI	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2
2	24	6446	5274	14/04/2005	FOTO CENTER DI MASSAR PIER- LUIGI	PORLEZZA	CO	La domanda è priva della scheda 3 e pertanto ritenuta irricevibile
3	93	6998	5462	18/04/2005	PARAH SPA	GALLARATE	VA	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2
4	52	6960	5490	19/04/2005	REVERSE SRL	VERGIATE	VA	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2 ma in sostegno transitorio
5	56	6964	6044	28/04/2005	FNM MARTINELLI SPA	CASTO	BS	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2 ma in sostegno transitorio
6	161	7044	6854	12/05/2005	DEKRA AUTOMOTIVE SERVICES	ARESE	MI	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2 ma in sostegno transitorio
7	160	7043	6856	12/05/2005	AUTORIPARAZIONI F.LLI PESSINA SNC	LAINATE	MI	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2 ma in sostegno transitorio
8	124	7034	6892	12/05/2005	RIPARAUTO SNC DI COLOMBARA M. E C.	ABBIATEGRASSO	MI	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2
9	60	6968	6912	12/05/2005	PIANTONI SEVERO SRL	SCHILPARIO	BG	L'ultimazione del progetto non rispetta i termini previsti
10	105	7012	6915	12/05/2005	S. & I. SRL	MILANO	MI	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2 e il settore di attività non rientra nei codici ISTAT previsti

N. progr.	N. dom.	ID	N. prot.	Data	RAGIONE SOCIALE	CITTÀ	Prov.	MOTIVAZIONE
11	63	6971	7010	13/05/2005	CASA & NATURA SRL	BRONI	PV	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2
12	110	7017	7020	13/05/2005	PRESIO COSTRUZIONI SRL	COLORINA	SO	La domanda è priva della scheda 3 e pertanto ritenuta irricevibile
13	59	6967	7026	13/05/2005	FARO OLEODINAMICA SRL	VERGIATE	VA	La sede operativa non è ubicata nei comuni inclusi nelle aree Ob2 ma in sostegno transitorio

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20050112)

(5.1.0)

D.c.s. 11 agosto 2005 - n. 12591

Realizzazione del Progetto «L. 102/90 II fase - Scheda B0/01/01 fiume Adda da Premadio al Frodolfo in comuni di Bormio e Valdidentro (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 - Proponente: Provincia di Sondrio - Pronuncia di compatibilità ambientale della regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, e in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall'art. 3 della l. 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «L. 102/90 II fase - Scheda B0/01/01 Fiume Adda da Premadio al Frodolfo in Comune di Bormio e Valdidentro (SO)» presentato dalla Provincia di Sondrio, a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

- I. venga sistemato, mediante utilizzo di opere di ingegneria naturalistica, il dissesto localizzabile in sponda destra del fiume Adda, a monte della confluenza con il torrente Campiello. In merito, si suggerisce di utilizzare le risorse finanziarie che si renderanno disponibili durante i successivi iter amministrativi e/o realizzazione del progetto (ribassi importo lavori a base d'asta, eventuali economie),
- II. siano indicate con precisione le stime delle portate di massima piena, al fine di non sovradimensionare le scogliere in progetto,
- III. siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato, nonché le dimensioni delle piste di servizio da mantenere a fine lavori,
- IV. durante la fase di cantiere siano adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed atmosfera, minimizzando gli impatti sulle componenti rumore e vibrazioni, salute e sicurezza pubblica (nello specifico i mezzi di cantiere dovranno utilizzare la viabilità cittadina alternativa proposta durante la fase di sopralluogo istruttorio, in grado di evitare siti ad elevata sensibilità come scuole, ospedali, ecc.), nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità del terreno e la sicurezza del cantiere ed a prevenire scossoni e smottamenti di ogni genere,
- V. i materiali movimentati durante la realizzazione delle opere in progetto siano riutilizzati il più possibile durante la realizzazione delle opere stesse; i residui in eccesso siano smaltiti in conformità alle leggi vigenti in materia, preferendone il riutilizzo,
- VI. l'intasamento dei massi utilizzati nelle scogliere di nuova formazione venga eseguito con terreno vegetale; gli interstizi contengano talee di salice in numero sufficiente per consentire il rinverdimento delle strutture,
- VII. venga garantita nell'alveo un'alternanza di raschi e buche e la presenza di massi di congrue dimensioni, al fine di riprodurre per quanto possibile le caratteristiche naturali tipiche di un torrente, evitando l'impermeabilizzazione del fondale; si eviti o limiti a situazioni eccezionali il prelievo e l'utilizzo del materiale in alveo,

VIII. lo svolgimento dei lavori non avvenga nel periodo della riproduzione della fauna (marzo-luglio). In ogni caso, i lavori dovranno svolgersi nelle ore centrali della giornata, poiché la maggiore attività della fauna sopravviene alle prime ore del giorno ed al tramonto,

IX. in fase di esecuzione e di esercizio dell'opera sia garantita la continuità ecologica del corso d'acqua prevedendo, se del caso, opportuni manufatti,

X. vengano quantificate le essenze arboree da abbattere e siano individuate le corrispettive compensazioni, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti in materia,

XI. ad opere ultimate, sia ripristinato l'originario decoro delle aree interessate dalle sopraccitate operazioni, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica,

XII. risultino messi in atto gli accorgimenti tecnico/progettuale e i suggerimenti mitigativi individuati dal Proponente, con particolare riferimento alla predisposizione ed attuazione nel tempo dei monitoraggi e manutenzioni previsti;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Comune di Bormio (SO),
- Comune di Valdidentro (SO),
- Provincia di Sondrio, Settore infrastrutture lavori pubblici e pianificazione territoriale,
- Comunità Montana Alta Valtellina,
- Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Programmazione interventi;

3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 1996.

Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale:
Mauro Visconti

(BUR20050113)

(5.1.0)

D.c.s. 22 agosto 2005 - n. 12687

Realizzazione del progetto di «L. 102/90 II fase - Difesa a monte dell'abitato di Isolaccia (scheda B0/04/02) in comune di Valdidentro (SO)», in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 - Proponente: Provincia di Sondrio - Pronuncia di compatibilità ambientale della regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall'art. 3 della l. 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «L. 102/90 II fase - Scheda B0/04/02 difesa a monte dell'abitato di Isolaccia, in Comune di Valdidentro (SO)» presentato dalla Provincia di Sondrio, a condizione che il Proponente, nei successivi iter amministrativi del progetto, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

- I. siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato,
- II. durante la fase di cantiere siano adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque

superficiali ed atmosfera, minimizzando gli impatti sulle componenti rumore e vibrazioni, salute e sicurezza pubblica; siano altresì adottate tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità del terreno e la sicurezza del cantiere ed a prevenire scoscendimenti e smottamenti di ogni genere,

- III. l'intasamento dei massi utilizzati nelle scogliere di nuova formazione venga eseguito con terreno vegetale; gli interstizi contengano talee di salice in numero sufficiente per consentire il rinverdimento delle strutture,
 - IV. venga garantita nell'alveo un'alternanza di raschi e buche e la presenza di massi di congrue dimensioni, al fine di riprodurre per quanto possibile le caratteristiche naturali tipiche del torrente. Si eviti o limiti a situazioni eccezionali il prelievo e l'utilizzo del materiale in alveo,
 - V. lo svolgimento dei lavori non avvenga nel periodo della riproduzione della fauna (marzo-luglio),
 - VI. in fase di esecuzione e di esercizio dell'opera sia garantita la continuità ecologica del corso d'acqua prevedendo, se del caso, opportuni manufatti,
 - VII. siano quantificate le essenze arboree da abbattere e individuate le corrispettive compensazioni, in ottemperanza a quanto disposto dalle normative vigenti in materia,
 - VIII. ad opere ultimate, sia ripristinato l'originario decoro delle aree interessate dalle sopraccitate operazioni, anche mediante utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica,
 - IX. risultino messi in atto gli accorgimenti tecnico/progettuali e i suggerimenti mitigativi individuati dal PropONENTE;
2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Comune di Valdidentro (SO),
 - Provincia di Sondrio, Settore infrastrutture lavori pubblici e pianificazione territoriale,
 - Comunità Montana Alta Valtellina,
 - Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Programmazione interventi;
3. di provvedere altresì all'inserimento del presente decreto nell'apposito registro e nell'elenco da pubblicarsi periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, e dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 12 aprile 1996.

Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale:
Mauro Visconti

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20050114)

C.cost. 3 giugno 2005 - n. 434

Ordinanza n. 434 del 3 giugno 2005 emessa dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Fondazione Isabella Gonzaga c/ Sindacato F.P. CGIL

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87)

Il giudice del lavoro, letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

- con ricorso depositato il 17 dicembre 2004 la Fondazione Isabella di Gonzaga, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, svolgeva opposizione avverso il decreto reso ex art. 28 l. n. 300/70 con il quale era stata condannata a contrattare con il sindacato ricorrente la scelta del contratto collettivo nazionale da applicare ai rapporti di lavoro con i dipendenti che aveva assunto dopo l'1 gennaio 2004, data in cui si era trasformata da IPAB, ente di diritto pubblico, a fondazione appunto, ente di diritto privato;

- affermava che la pronuncia del giudice del lavoro, resa all'esito della fase sommaria, era fondata sull'erroneo presupposto che tale contrattazione fosse imposta dal contratto collettivo nazionale UNEBA, associazione di categoria cui la fondazione aderiva e comunque dall'art. 18/13 della l. reg. Lombardia n. 1/03 che effettivamente imponeva tale contrattazione in sede decentrata ma che doveva ritenersi costituzionalmente illegittimo sotto più profili perché contrastante con gli artt. 117, 39, 18 e 41 Cost.;

- chiedeva così - fra l'altro - che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale, con riferimento alla citata norma, peraltro di necessaria applicazione per la soluzione della controversia, dipendendo dalla sua vigenza o meno nell'ordinamento l'asserita antisindacalità della sua condotta;

- si costituiva in giudizio la F.P. CGIL sindacato ricorrente nella fase sommaria ribadendo anzitutto l'antisindacalità della condotta della Fondazione Isabella di Gonzaga;

- quest'ultima aveva infatti applicato ai dipendenti assunti dopo la sua trasformazione in ente di diritto privato il contratto collettivo nazionale UNEBA in modo unilaterale, senza cioè avere contrattato la relativa decisione con il sindacato come la legge regionale le imponeva;

- affermava poi - a tale proposito - la pacifica conformità della norma regionale al dettato costituzionale e chiedeva conseguentemente il rigetto della relativa istanza;

ritenuto che:

- la questione di legittimità costituzionale sollevata appare non manifestamente fondata e la relativa istanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale meritevole di accoglimento;

- recita, anzitutto, la norma in oggetto: «Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persona giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere.

Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili con quelli applicati al personale già in servizio.»;

- nella sua seconda parte prevede quindi che la scelta del contratto collettivo applicabile ai lavoratori assunti dopo la trasformazione della persona giuridica in ente di diritto privato sia concordata a livello decentrato con il sindacato;

- essa è inserita nella citata legge regionale della Regione Lombardia n. 1/03 che disciplina, fra l'altro, la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB, appunto) in enti di diritto privato con finalità socio-assistenziali, fra cui le fondazioni, qual è l'odierna ricorrente;

- ciò premesso, quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio, è incontestato fra le parti - e comunque documentalmente provato - che la Fondazione Isabella di Gonzaga, ente con finalità socio-assistenziale, sia divenuta tale l'1 gennaio 2004 in seguito a trasformazione da IPAB e che dopo quella data abbia compiuto alcune assunzioni di personale dipendente;

- è con riferimento a tali assunzioni che la F.P. CGIL ha denunciato l'antisindacalità della condotta della Fondazione Isabella di Gonzaga per non avere contrattato la scelta del contratto

collettivo applicabile a quei rapporti di lavoro, così come prescrive la norma;

- afferma invece a tale proposito la Fondazione (sia pure in via subordinata, svolgendo in via principale la questione di legittimità costituzionale) di avere dato applicazione alla citata norma poiché la contrattazione da essa prevista sarebbe avvenuta a livello nazionale con la conclusione del citato contratto UNEBA (alla cui stipulazione ha partecipato anche la CGIL);

- tale difesa non appare condivisibile; l'obbligo previsto dall'art. 18/13 l. reg. 1/03 ha un oggetto differente dalla contrattazione che, a livello nazionale, ha portato le parti collettive alla stipulazione del contratto UNEBA; esso prevede una contrattazione a livello decentrato (e non nazionale) relativa alla scelta fra diversi contratti collettivi - questi sì - già stipulati a livello nazionale, tutti astrattamente applicabili ai rapporti di lavoro fra la Fondazione ed i suoi dipendenti, compreso quello applicabile ai lavoratori già dipendenti al momento della trasformazione (nella specie quello degli Enti Locali); se così è, non può ritenersi che la ricorrente abbia assolto all'obbligo imposto dalla norma, limitandosi a recepire il contratto UNEBA;

- afferma ancora la Fondazione Isabella di Gonzaga che è lo stesso contratto collettivo UNEBA ex art. 1 a porsi quale unico contratto applicabile ai rapporti di lavoro oggetto di controversia; per tale motivo non sarebbe necessaria la contrattazione prevista dalla norma regionale, o meglio anche sotto questo profilo il contratto collettivo nazionale avrebbe integrato l'attività contrattuale richiesta dal citato art. 18/13;

- anche tale difesa appare infondata; è vero infatti che il contratto UNEBA all'art. 1 stabilisce di essere l'unico contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato nel settore assistenziale, sociale e socio-sanitario, ma tale previsione deve essere pur sempre intesa nei limiti dell'efficacia soggettiva dello stesso contratto delimitata dal medesimo art. 1, che fa riferimento per parte datoriale - secondo i principi generali - agli aderenti alla stessa UNEBA; il contratto UNEBA, insomma, non fa altro che ribadire il principio pacifico per cui - almeno di regola - i contratti collettivi vincolano le parti individuali aderenti alle organizzazioni collettive stipulanti, ma non pretende di essere l'unico contratto collettivo applicabile a tutti i rapporti di lavoro; anzi è proprio la coesistenza di più contratti collettivi tutti astrattamente applicabili (gli stralci di alcuni dei quali sono stati prodotti in giudizio dal sindacato) che rende operante l'obbligo previsto dalla norma regionale;

- il sindacato, dal canto suo, riferisce anche del mancato avvio della contrattazione decentrata prevista dall'art. 5 del contratto che comunque la ricorrente non avrebbe nemmeno offerto di iniziare;

- e tuttavia tali affermazioni appaiono irrilevanti per la decisione della controversia; dalle inequivoche conclusioni del ricorso si evince che la condotta antisindacale denunciata è solo quella posta in violazione della norma regionale che non può essere in alcun modo confusa con (e sovrapposta a) quella di cui al citato art. 5; quest'ultimo infatti prevede la contrattazione integrativa a livello aziendale relativa allo stesso contratto UNEBA, presupponendo necessariamente la sua applicazione; ciò che invece contesta il sindacato - lo si ripete - è proprio il presupposto di tale applicazione, o meglio l'unilateralità della scelta compiuta dalla Fondazione Isabella di Gonzaga, che avrebbe dovuto avviare la contrattazione decentrata per scegliere insieme il contratto collettivo nazionale applicabile ai dipendenti assunti dopo l'1 gennaio 2004 fra i vari esistenti astrattamente applicabili; altro è scegliere a livello decentrato quale contratto collettivo nazionale applicare, altro è avviare la contrattazione di secondo livello sulla base di un contratto collettivo nazionale già scelto;

- d'altra parte - come detto - lo stesso sindacato non svolge una specifica domanda su tale asserita omissione della Fondazione, anche perché ciò presupporrebbe il ritenere applicabile il contratto collettivo nazionale UNEBA, in contraddizione con la lamentata antisindacalità della condotta denunciata;

- è infine incontestato fra le parti che non è stato determinato un autonomo comparto di contrattazione, e ciò anche a prescindere dall'oggettiva oscurità dell'espressione, essendo il «comparto di contrattazione» espressione tipica del rapporto di lavoro pubblico, già pubblico impiego, e non essendo chiaro il riferimento al settore del lavoro privato;

- da tutto ciò deriva quindi la necessità dell'accertamento della legittimità costituzionale della norma per la decisione della controversia;

- da un lato sussistono tutti i presupposti fattuali della sua applicazione al caso di specie: la qualità soggettiva del datore di

lavoro, l'assunzione dei lavoratori dopo la sua trasformazione in ente privato, la mancata contrattazione decentrata circa il contratto collettivo nazionale applicabile a quei rapporti, non potendo ritenersi tale né la stipulazione del contratto nazionale UNEBA né la contrattazione integrativa prevista dal medesimo contratto;

- dall'altro dalla vigenza o meno della norma nell'ordinamento dipende la sussistenza dell'antisindacalità della condotta del datore di lavoro; delle due l'una: o la norma è costituzionalmente legittima ed allora la mancata contrattazione decentrata integra una condotta antisindacale, non potendo revocarsi in dubbio che costituisca un comportamento tale da ledere il diritto del sindacato a partecipare alla scelta del contratto collettivo, o non lo è ed allora tale antisindacalità non è in alcun modo ravvisabile, avendo il datore di lavoro fatto applicazione del contratto collettivo nazionale dell'associazione cui aderisce, ed alla cui stipulazione - fra l'altro - ha partecipato anche il sindacato ricorrente;

- e ciò introduce la questione della non manifesta infondatezza della questione;

- a tale proposito deve anzitutto rilevarsi che la materia oggetto della norma rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 lett. m) Cost., così come novellato dalla legge cost. n. 1/01 e che quindi non può essere oggetto di attività legislativa da parte delle Regioni;

- essa attiene, in senso lato, alla disciplina del rapporto di lavoro ed in particolare alle modalità di applicazione dei contratti collettivi ai singoli rapporti; la materia deve quindi farsi rientrare nell'ordinamento civile riservato dall'art. 117 Cost. allo Stato centrale, pur dopo la citata riforma della norma;

- la disciplina del rapporto di lavoro in senso stretto appartiene ancora alle regole del diritto civile - sia pure di un diritto civile speciale - avendo ad oggetto sostanzialmente il contenuto di un contratto, quello di lavoro appunto, e gli effetti sul rapporto di lavoro che da quel contenuto derivano;

- sotto questo profilo non pare dubitarsi che lo Stato abbia continuato a riservare a sé la disciplina civilistica in senso stretto dell'ordinamento, e dunque anche di quella del rapporto di lavoro;

- in tale senso si è pronunciata la stessa Corte costituzionale, investita di singole specifiche questioni sotto la vigenza del già novellato art. 117 Cost. (fra le altre Corte cost. n. 359/03, in relazione alla disciplina del danno al lavoratore sottoposto a mobbing, Corte cost. n. 50/05 in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato e, sia pur indirettamente, Corte cost., n. 379/04 con riferimento allo Statuto della Regione Emilia Romagna);

- a ciò occorre aggiungere che nell'ordinamento sindacale vigente il contratto collettivo è contratto di diritto comune, senza alcun profilo pubblicistico stante la (voluta) inattuazione dell'art. 39 Cost.; è un contratto disciplinato dalle regole del diritto civile, che ha la peculiare funzione di esercitare una funzione che un'autorevole dottrina ha definito «normativa» nei confronti di tutti i datori di lavoro che sono o diverranno parte dei singoli contratti di lavoro, con lo scopo di predeterminarne il contenuto essenziale;

- né a tale natura osta il fatto che si applicherà a soggetti diversi da quelli che l'hanno concluso (i singoli datori di lavoro e lavoratori), in virtù del meccanismo di rappresentanza volontaria che le singole parti conferiscono a quelle collettive aderendo ad esse;

- e se anche qualche autore revoca in dubbio lo schema tradizionale del mandato con rappresentanza per qualificare il rapporto fra singola parte e corrispondente parte collettiva, non può essere comunque messa in discussione la natura privata di tali contratti;

- la norma regionale si pone peraltro in contrasto anche con l'art. 39 Cost. sotto il profilo della violazione della libertà sindacale, e dunque anche a prescindere dal fatto di essere contenuta in una legge regionale;

- a tale proposito deve osservarsi come la citata norma costituzionale affermi che l'organizzazione sindacale è libera;

- oggetto della garanzia costituzionale è proprio l'attività finalizzata all'organizzazione sindacale, e la libertà è tale sia come libertà dalle interferenze dei pubblici poteri sia come libertà di agire per la tutela dei diritti dei lavoratori;

- la libertà di esplicazione dell'attività sindacale tutelata dall'art. 39 Cost. riguarda allora necessariamente anche l'organizzazione dell'attività di produzione contrattuale, essendo una delle espressioni tipiche di tale diritto di libertà;

- essa ha poi una duplice titolarità, sia individuale (del singolo

lavoratore) che collettiva (dell'organizzazione sindacale, appunto);

- e tale titolarità, a parere di chi scrive, deve ritenersi in capo anche ai datori di lavoro, e non solo ai lavoratori, secondo l'opinione dottrinale che appare preferibile e che trova conforto fra l'altro in alcune convenzioni internazionali, fra cui l'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, oltre che nella giurisprudenza della Corte costituzionale (significativa, fra le altre, la sentenza n. 29/60 sulla serrata che ha ravvisato nell'art. 39 Cost. il fondamento della libertà sindacale dei datori di lavoro);

- se così è, la norma censurata appare lesiva di tale libertà; essa infatti impone alle parti l'obbligo di contrattare la scelta del contratto collettivo applicabile a determinati rapporti di lavoro, in violazione della libertà dei singoli datori di lavoro di aderire ad un'associazione di categoria, e così fare proprie le statuizioni del contratto collettivo nazionale concluso da quell'associazione, e quindi la libertà di applicare o meno un contratto collettivo, sempre in virtù di una libera scelta, in conseguenza dell'efficacia soggettiva del contratto concluso dalla parte collettiva che lo rappresenta;

- al contrario essa obbliga il datore di lavoro ad applicare un contratto anche diverso da quello dell'associazione cui aderisce - e dunque senza che la parte collettiva lo rappresenti in alcun modo - proprio perché la scelta deve essere concordata con il sindacato, così come lo obbliga ad applicare comunque un contratto collettivo, fra quelli esistenti, pur se non aderisce ad alcuna organizzazione collettiva;

- la libertà sui termini e sui modi della contrattazione collettiva sfugge invece ad ogni intervento eteronomo poiché l'autosufficienza dell'ordinamento sindacale impone allo Stato di astenersi dal legiferare su di essa, se non per garantire la libertà di esplicazione di tale attività sindacale, anche contrattuale;

- e se è vero che non può ritenersi esistente in questa materia una riserva assoluta di competenza a favore delle parti contrattuali collettive, e cioè un divieto assoluto di intervento da parte del Legislatore di regolare la materia, tale intervento deve ritenersi comunque eccezionale e concepito in modo tale da non ledere l'autonomia contrattuale delle parti nella libera esplicazione delle dinamiche sociali tutelate (anche) dall'art. 39 Cost. (così Corte cost. n. 124/91, peraltro in relazione al contenuto minimo contrattuale);

- presupposti, entrambi, che non paiono sussistenti nel caso di specie: l'apparente transitorietà della norma resta oscura nella sua formulazione e senza alcuna certezza circa il termine e dall'esame della legge non emerge alcun elemento che possa far ritenere eccezionale la disciplina dei rapporti di lavoro degli enti socio-assistenziali dopo la loro privatizzazione;

- e se poi non si ravvisa il fondamento della libertà dei datori di lavoro nell'art. 39 Cost., come sopra prospettato, analoghe considerazioni possono essere comunemente ripetute con riferimento alla loro libertà di associazione ex art. 18 Cost., in collegamento con quella di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.;

- poiché infine la norma obbliga ad una contrattazione, imponendo sostanzialmente una decisione necessariamente concordata dell'applicazione di un contratto collettivo nazionale a determinati rapporti di lavoro, essa appare contraria alla Costituzione anche con riferimento alla sua intrinseca irrazionalità;

- ed infatti la contrattazione decentrata è imposta quale strumento per la scelta del contratto applicabile; ma la norma non prescrive nulla in caso di mancato accordo, se cioè vi sia comunque un contratto collettivo applicabile, quale sia e da chi sia scelto; non disciplina, insomma, il caso in cui - presumibilmente non infrequente - le parti non trovino un accordo su quale contratto collettivo applicare; e tale lacuna non appare in alcun modo colmabile dall'interprete;

- analoga questione di legittimità costituzionale sulla medesima norma è stata peraltro sollevata anche dal Tribunale di Lecco con ordinanza del 26 luglio 2004;

- è per tutti questi motivi che la seconda parte del comma 13 dell'art. 18 della legge Regionale della Regione Lombardia n. 1/03 appare non conforme alla Costituzione con riferimento agli artt. 39, 18, 41 e 117 Cost., oltre che al canone di razionalità desumibile dall'art. 3 Cost. che deve presiedere all'esercizio dell'attività legislativa;

- in conseguenza di ciò deve essere rimessa la questione della sua legittimità costituzionale alla Corte costituzionale per il relativo giudizio e deve essere conseguentemente sospeso il presente giudizio ex art. 232 l. n. 87/53;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 l. cost. 1/48, 23 l. n. 87/53 e 1 della Corte cost. 16 marzo 1956;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 117, 39, 18 e 41 Cost. ed al principio di razionalità desumibile dall'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, tredicesimo comma, seconda parte, della legge Regionale della Regione Lombardia del 13 febbraio 2003 n. 1, «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia», perché prescrive che, al personale assunto successivamente alla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (IPAB) in fondazioni di diritto privato, deve essere applicato, senza eccezioni e senza alternative, un contratto collettivo regolante i rapporti di lavoro individuali scelto mediante contrattazione sindacale decentrata;

Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti di causa alla medesima Corte Costituzionale per il giudizio di sua competenza sulla legittimità costituzionale della seconda parte del comma 13 dell'art. 18 l. reg. Lombardia n. 1/03 per i profili indicati in motivazione;

Sospende il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale.

Si notifici al Presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia e si comunichi al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia presso le rispettive sedi.

Si comunichi alle parti.

Mantova, 23 maggio 2005

Il giudice del lavoro: Luigi Bettini

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20050115)

Prov. altri Enti n. 40/1-Se.O. 2005

A.I.PO - Agenzia Interregionale per il fiume Po - Determinazione n. 1410 del 16 agosto 2005 - d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. - (CR.E. 790). Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per l'adeguamento funzionale dell'argine «Sommo-S. Margherita» in località Sommo con Porto in comune di S. Daniele Po - legge 61/98 - Pagamento dell'indennità provvisoria

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

IL DIRIGENTE

- visto il d.lgs. 112/98, l'accordo costitutivo dell'A.I.PO 2 agosto 2001, il d.p.c.m. 27 dicembre 2002;

- vista la determina n. 45 del 16 maggio 2003 relativa all'approvazione delle funzioni e dei compiti dell'area amministrativa e degli Uffici tecnici Dirigenziali;

- visto il d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;

- vista la Determina del Dirigente d'Area Po Lombardo n. 2264 in data 24 dicembre 2004 con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere;

- visto l'elenco dei beni da espropriare;

- richiamato il decreto n. 8036 in data 21 aprile 2005 di pronuncia dell'espropriazione anticipata con determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio notificato in data 4 maggio 2005 con il quale è stata indicata la misura dell'indennità da offrire a titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili da espropriare in dipendenza delle opere in oggetto;

- visti i verbali di consistenza e di immissione in possesso dei beni datati dal 14 al 16 maggio 2005;

- visti i verbali di cessione volontaria in data 5 agosto 2005;

- visti gli artt. 35, 40 e seguenti del d.P.R. 327/01 e s.m.i.;

- vista la regolarità della documentazione pervenuta;

DETERMINA

1) di disporre il pagamento delle indennità accettate;

2) di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., nel Bollettino della Regione nel cui territorio si trova il bene, all'Albo Pretorio del comune di S. Daniele Po e di dare comunicazione al terzo che risulti titolare di un diritto sul bene.

Il dirigente: Luigi Pesce

ALLEGATI:

- Elenco degli espropriati che hanno accettato l'indennità.

ELENCO ESTRATTO DALLA DETERMINA N. 1410 DEL 16 AGOSTO 2005

N.	DATI ANAGRAFICI			Importi Indennità netta (€)
	DITTA	Data di nascita	Cod. Fiscale	
1	DALLEDONNE ALBERTO	04.04.1945	DLL LRT 45D04 I935F	19.945,24
	GALLI MARIA LUISA	26.01.1952	GLL MLS 52A66 D150G	19.945,24
2	BALESTRERI DAVIDE	24.08.1947	BLS DVD 47M24 D150P	18.890,74
3	ARQUATI ADRIANO	04.08.1939	RQT DRN 39M04 I935U	55.355,32
4	SOLDI ANNA	02.07.1937	SDL NNA 37L42 H815A	52.002,69
5	BEATI EGIDIO	17.11.1943	BTE GDE 43S17 H815X	5.946,78
5A	TONGHINI VANNI	05.05.1955	TNG VNN 55E05 H815U	7.929,64
6	BEATI MARINO	03.05.1933	BTE MRN 33E03 D150S	5.946,78
6A	TONGHINI VANNI	05.05.1955	TNG VNN 55E05 H815U	7.929,64
7	GHISANI PIERDINO	10.03.1944	GHS PDN 44C10 H815Z	17.178,44
8	MARCHETTI PIERGIORGIO	17.06.1949	MRC PGR 49H17 D150T	885,14
9	GHISANI ALBERTO	12.09.1952	GHS LRT 52P12 H815G	5.715,22
	GHISANI VIRGINIA ROSA	12.02.1954	GHS VGN 54B52 H815U	3.106,71
9A	GHISANI ALBERTO	12.09.1952	GHS LRT 52P12 H815G	1.737,20
10	RASTELLI IOLE	11.08.1923	RST LIO 23M51 H815Z	17.605,79
10A	FRANZOSI GIANLUIGI	16.12.1941	FRN GLG 41T16 H815Q	9.823,99
11	PAVESI MAURO	01.01.1965	PVS MRA 65A01 H815N	13.438,32
12	PAVESI FRANCESCO	14.06.1963	PVS FNC 63H14 H815S	12.752,22
13	CONSORZIO ARGINE MONTONE E PENZOLI		80007770193	799,34
14	CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI		80001990193	105,29
15	DUSI ERNESTA	04.08.1949	DSU RST 49M44 I935B	14.194,69
	TONGHINI ORESTE	21.08.1944	TNG RST 44M21 H815H	14.194,69
16	FRANZOSI GIANLUIGI	16.12.1941	FRN GLG 41T16 H815Q	2.077,29
	BONARDI ENRICA	07.02.1945	BRN NRC 45B47 F771E	1.502,39
17	TONGHINI VANNI	05.05.1955	TNG VNN 55E05 H815U	8.456,24
18	TONGHINI MAURA	07.02.1975	TNG MRA 75B47 D150K	1.757,61
18A	TONGHINI VANNI	05.05.1955	TNG VNN 55E05 H815U	1.171,14
19	SCARAVONATI MARCO	22.07.1961	SCR MRC 61L22 D150C	16.885,94
20	BELFORTI ENRICO	06.04.1937	BLF NCR 37D06 D150O	545,69
21	GHISANI TOBIA	09.11.1944	GHS TBO 44S09 D150S	7.761,74
22	PASETTI DARIO	14.05.1958	PST DRA 58E14 G388W	600,44
				346.187,59

N.B. ...A) Affittuario